

## LXXVII.

## SEDUTA DI VENERDÌ 18 DICEMBRE 1953

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

INDICE		PAG.
	PAG.	
<b>Congedo</b> . . . . .	4920	
<b>Disegni di legge:</b>		
<i>(Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa)</i> . . . . .	4920	
<i>(Presentazione)</i> . . . . .	4956	
<i>Trasmissione dal Senato)</i> . . . . .	4960	
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Liberazione condizionale dei condannati per reati politici; deroga agli articoli 253 e 259 del codice di procedura penale ai fini dell'indulto per la cui concessione è fatta delegazione al Presidente della Repubblica; non menzione nei certificati penali di condanne dei tribunali militari alleati (152-B); Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto (153-B) . . . . .	4924	
PRESIDENTE . . . . .	4924	
COLITTO, <i>Relatore</i> . . . . .	4924, 4928, 4931	
LOMBARDI RICCARDO . . . . .	4925	
CAPALOZZA . . . . .	4926, 4932	
TARGETTI . . . . .	4927	
AZARA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	4928, 4931, 4936	
ROBERTI . . . . .	4930	
CONCETTI . . . . .	4932	
MANNIRONI . . . . .	4935	
Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, concernente l'istituzione di un coefficiente di compensazione per l'importazione dalla Svizzera del bestiame bovino da macello. (475) . . . . .	4936	
PRESIDENTE . . . . .	4936	
ARCAINI, <i>Relatore</i> . . . . .	4936, 4944	
AUDISIO . . . . .	4937	
		PAG.
		BONOMI . . . . . 4941, 4946
		FRANZO . . . . . 4943, 4946
		BRESCIANI TURRONI, <i>Ministro del commercio con l'estero</i> . . . . . 4944, 4946
		Trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità. (142) . . . . . 4946
		PRESIDENTE . . . . . 4946
		CUTTITTA . . . . . 4946
		ENDRICH . . . . . 4947
		TAROZZI . . . . . 4949
		TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i> . . . . . 4950, 4952
		ANDREOTTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> . . . . . 4950, 4953
		ALMIRANTE . . . . . 4950, 4952, 4954
		<b>Disegni di legge (Approvazione senza discussione):</b>
		Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note effettuato a Roma, tra l'Italia e la Svizzera, il 17 giugno 1952, per l'estensione alla Villa San Michele di Capri delle agevolazioni fiscali già accordate alla sede dell'Istituto di Svizzera in Roma. (212) . . . . . 4956
		PRESIDENTE . . . . . 4956
		Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente la protezione delle denominazioni geografiche d'origine e le denominazioni di alcuni prodotti e relativo scambio di Note, conclusi a Roma, tra l'Italia e l'Austria, il 1° febbraio 1952. (227) . . . . . 4956
		PRESIDENTE . . . . . 4956
		<b>Proposte di legge:</b>
		<i>(Annullazione)</i> . . . . . 4921, 4960
		<i>Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa)</i> . . . . . 4920

	PAG.
<b>Proposte di legge</b> <i>(Svolgimento)</i>	
PRESIDENTI	4922
PIERACCINI	4922
ANDREOTTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	4923
MORELLI	4923
MARTINO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	4924
<b>Commissione consultiva per le norme sul bollo e la pubblicità</b> <i>(Annunzio di composizione)</i>	4920
<b>Commissione speciale per la proposta di legge Angelini Armando sull'espropriazione degli stabilimenti industriali inattivi</b> <i>(Annunzio di costituzione)</i>	4920
<b>Interrogazioni, interpellanze e mozione</b> <i>(Annunzio)</i>	4960
<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>	
COLITTO	4922
PRESIDENTE	4922
<b>Sostituzione di un Commissario</b>	4920
<b>Votazione segreta</b>	4957

### La seduta comincia alle 16.

GUERRIERI EMANUELE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri. *(È approvato).*

### Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Sabatini. *(È concesso).*

### Annunzio di composizione di Commissione consultiva.

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della Commissione parlamentare costituita a norma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1952, n. 3596: « Delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa per l'emanazione di nuove norme sulle imposte sul bollo e sulla pubblicità », i deputati Arcamini, Assennato, Ferreri, Gatto, Napolitano Giorgio, Preti e Ronza.

### Sostituzione di un Commissario.

PRESIDENTE. Comunico che, avendo l'onorevole Sabatini rinunciato a far parte della Commissione per il parere sulla nuova tariffa generale dei dazi doganali, ho chiamato a sostituirlo l'onorevole Rapelli.

### Annunzio di costituzione di Commissione speciale.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione speciale per l'esame della proposta di legge dei deputati Angelini Armando e Capugni: « Dedicazione di pubblica utilità e norme per l'espropriazione degli stabilimenti industriali inattivi » (427) ha stamane proceduto alla propria costituzione eleggendo presidente l'onorevole Rapelli, vicepresidenti gli onorevoli Di Vittorio e Alpino, segretari gli onorevoli Colleoni e Pieraccini.

### Approvazione di disegni e di proposte di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti.

#### dalla I Commissione (Interni):

Senatore BENEDETTI ed altri: « Aumento delle pensioni del clero ex austriaco » *(Approvato dalla I Commissione permanente del Senato)* (480),

« Sistemazione del personale degli enti locali non più facenti parte del territorio dello Stato » *(Modificato dal Senato)* (137-B);

« Concessione di sovvenzioni straordinarie a favore delle Opere nazionali per gli invalidi di guerra e per gli orfani di guerra per l'esercizio finanziario 1950-51 e precedenti » (303) *(Con modificazioni)*,

« Aumento del contributo autorizzato con legge 21 maggio 1951, n. 391, da destinarsi a favore della Casa di riposo per musicisti « Giuseppe Verdi » (359) *(Con modificazioni)*;

« Misura delle indennità per i servizi a richiesta e con retribuzione previste dall'articolo 171 del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 » *(Approvato dalla I Commissione permanente del Senato)* (409);

« Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle amministrazioni provinciali, comunali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle amministrazioni provinciali, comunali e consorziali » *(Approvato dalla I Commissione permanente del Senato)* (410) *(Con modificazioni)*;

« Aumento del fondo assegnato alla Discoteca di Stato » *(Approvato dalla I Commissione permanente del Senato)* (411),

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1953

« Promozioni in soprannumero dei gradi di colonnello e di tenente colonnello nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (139) (*Con modificazioni*);

dalla II Commissione (Esteri):

« Aumento del contributo a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale » (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (514);

« Finanziamento della Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici » (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (471);

dalla III Commissione (Giustizia):

« Corresponsione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia degli arretrati della razione viveri, in natura o in contanti, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 9 marzo 1950, n. 105 » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (462);

« Facoltà di trattenere con il loro consenso nelle precedenti funzioni in uffici del distretto della Corte di appello di Trento magistrati di tribunali promossi alla Corte di appello » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (461);

« Adeguamento monetario del limite della responsabilità dell'albergatore per le cose portate in albergo dal cliente, previsto nell'articolo 1784, comma primo, del Codice penale » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (464);

dalla IV Commissione (Finanze e tesoro):

« Facoltà al Ministero del tesoro di emettere buoni del Tesoro poliennali » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (490);

« Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali liquidi destinati all'alimentazione » (387) (*Con modificazioni*);

dalla V Commissione (Difesa):

COLITTO: « Provvidenze a favore degli ufficiali inferiori della Marina e dell'Aeronautica e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati a riposo o dispensati dal servizio a seguito delle riduzioni dei quadri imposte dal Trattato di pace » (177) (*Con modificazioni*).

dalla VI Commissione (Istruzione):

« Ammissione di cittadini stranieri agli esami per il conferimento dell'abilitazione

alla libera docenza » (363) (*Con modificazioni*);

« Nomina degli ispettori onorari per la ricerca e la conservazione dei documenti storici della scienza e della tecnica » (364) (*Con modificazioni*);

MALAGUGINI ed altri: « Modalità per l'applicazione dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1952, n. 3100, ai direttori di scuole tecniche, di scuole professionali femminili e di scuole di avviamento professionale » (368);

ERMINI: « Appello di esami di profitto e di laurea o diploma presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore nel mese di febbraio » (452) (*Con modificazioni*);

« Abilitazione provvisoria all'esercizio professionale per i laureati dell'anno accademico 1952-53 » (480);

dalla X Commissione (Industria):

« Ammissione della società mineraria carbonifera sarda ai benefici previsti a favore delle miniere del Sulcis dai paragrafi 25 e 27 della Convenzione C.E.C.A. » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (476).

### Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa parlamentare.

dei deputati Riccio, Jervolino Angelo Raffaele, Leone, Titomanlio Vittoria, Colasanto, D'Ambrosio, Mazza, Napolitano Francesco e Ferrara:

« Finalità e funzionamento della Mostra d'oltremare e del lavoro nel mondo » (524);

dei deputati Berlinguer, L'Eltore, Vengono, Vigorelli, Santi, Cavallotti, Lizzadri e Cremaschi:

« Disciplina della indennità post-sanatorie a favore dei coloni e mezzadri » (525);

dal deputato Bettiol Francesco Giorgio:

« Riconoscimento del diritto a pensione per i cittadini che abbiano riacquisitato la cittadinanza italiana in seguito al decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23 » (526);

dei deputati Bettiol Francesco Giorgio e Beltramini:

« Esecuzione straordinaria di opere stradali sulle statali del compartimento di Bolzano » (527).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1953

Saranno stampate e distribuite. Le prime due, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminate in sede referente o legislativa; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito, a norma dell'articolo 133 del regolamento, la data di svolgimento.

#### Inversione dell'ordine del giorno.

COLITTO. Chiedo di parlare per proporre un'inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLITTO. Propongo che si modifichi l'ordine del giorno e, cioè, che si discutano, subito dopo lo svolgimento di proposte di legge, i disegni di legge relativi all'amnistia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

#### Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due proposte di legge. La prima è quella di iniziativa dei deputati Pieraccini, Barbieri, Chiaramello, Ghislandi, Luzzatto, Faralli, Montelatici e Saccenti:

« Concessione di una pensione ai ciechi civili » (33).

L'onorevole Pieraccini ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

PIERACCINI. Onorevoli colleghi, basteranno pochi minuti per illustrare questa proposta di legge, della quale la Camera si è interessata sia nella precedente legislatura sia nell'attuale.

La proposta si basa su di un preciso disposto della Costituzione, e precisamente sull'articolo 38, il quale afferma solennemente che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. È vero che l'articolo 38, nella sua larga formulazione, deve avere necessariamente una applicazione graduale, poiché per applicarlo sorgono, evidentemente, seri problemi di ordine finanziario; ma è anche certo che la categoria che ha un bisogno, direi, più immediato delle altre di vedere un'applicazione rapida e concreta dell'articolo 38 è quella dei ciechi civili.

Ho già detto che questa questione si trascina da molti anni all'esame del Parlamento. Alcuni anni fa la Camera aveva, in sostanza,

concesso ai ciechi civili una sovvenzione attraverso una voce del bilancio che fissava un contributo dello Stato all'Unione italiana ciechi; una sovvenzione attraverso la quale si riuscì a dare a 20 mila sui 33 mila ciechi in condizioni indigenti che esistono in Italia, la misera somma mensile di duemila lire.

Dopo molteplici lotte noi siamo giunti pochi mesi fa e soltanto in questa legislatura, a concedere praticamente quattromila lire al mese ai 33 mila ciechi civili. Ma voi capirete benissimo che queste quattromila lire mensili non possono rappresentare una assistenza efficace; esse sono poco più che una elemosina. Il problema resta, quindi, nella sua gravità.

Anche la proposta di trasformare questo contributo dello Stato in una vera e propria pensione ha una storia annosa, cominciata nel 1949 — se non erro — con una proposta di legge degli onorevoli Barbieri, Bianca Bianchi e del sottoscritto, poi ripresentata attraverso un'altra proposta della onorevole Bianca Bianchi. Successivamente vi fu una terza proposta del sottoscritto, ma si concluse la legislatura senza che questa legge arrivasse in porto.

Oggi noi ripresentiamo la proposta di legge perché si giunga ad una soluzione se non definitiva nella sostanza (in quanto la pensione di 15 mila lire mensili che noi proponiamo non è davvero una misura sufficiente a garantire la vita a tanti nostri infelici fratelli che non hanno alcuna possibilità di lavoro), almeno idonea a pervenire in un secondo tempo ad una concreta sistemazione economica di tutti i ciechi civili d'Italia.

Tutti conoscono le difficilissime condizioni di vita in cui versano i ciechi civili. Alcuni mesi fa ho avuto occasione di parlarne in quest'aula a proposito dell'aumento di 440 milioni del contributo statale all'Unione italiana ciechi. In quella circostanza esposi alla Camera i dati di una inchiesta fatta intorno alla vita dei ciechi civili assistiti dall'amministrazione provinciale di Firenze. Quei dati diedero all'Assemblea la precisa immagine delle condizioni in cui questa categoria di cittadini vive: condizioni di squallore, di profonda miseria, di disoccupazione, direi quasi di disperazione.

Ecco perché ritengo che non sia necessario indugiare ancora sull'illustrazione di questa proposta di legge. Spero che la Camera unanime la prenda in considerazione e che venga poi sollecitamente discussa dalla Commissione finanze e tesoro. Si tratta di un atto di giustizia, si tratta di attuare la Costitu-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1953

zione. Credo che la \*seconda legislatura della Repubblica, compiendo questo primo passo a favore dei ciechi, si renderà benemerita non solo perché rende giustizia ad una categoria di cittadini, ma anche perché va incontro alle esigenze più sentite delle classi più povere e che più soffrono nel nostro paese.

**PRESIDENTE.** Il Governo ha dichiarazioni da fare?

**ANDREOTTI.** *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Pieraccini ed altri.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

La seconda proposta di legge è quella di iniziativa dei deputati Morelli e Cappugi:

« Istituzione di un ruolo organico dei direttori di aeroporto civile » (134).

L'onorevole Morelli ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

**MORELLI.** La categoria dei direttori di aeroporto civile è regolata da disposizioni approvate con legge 26 aprile 1933, n. 467, con la quale è stato istituito un ruolo speciale a contratto quinquennale di prestazione di opera. Detto regolamento poteva sembrare, all'epoca in cui venne attuato, avesse un particolare valore ai fini di una sistemazione della categoria, senonché con decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, si attuò la regolamentazione con ruolo transitorio del personale avventizio, per cui detti direttori son venuti a trovarsi in condizioni di notevole inferiorità rispetto agli stessi loro dipendenti, quali, ad esempio, gli aiuto-direttori avventizi, che appunto per effetto del ruolo transitorio vengono ad acquistare tutti i diritti degli impiegati di ruolo, compresa la possibilità di aspirare alla promozione ai gradi superiori a quelli previsti per gli stessi direttori di aeroporto civile. Per questi ultimi, in conseguenza, non è neppure assicurato alcun trattamento di quiescenza.

A valutare la gravità di tale sperequazione basta considerare, oltre tutto, i compiti di notevole rilievo che, ai sensi del codice della navigazione, sono attribuiti ai direttori in materia amministrativa, tecnica di polizia,

di dogana e di vigilanza in genere, conferendo loro un'autorità analoga a quella dei direttori marittimi.

La proposta di legge tende a correggere una grave sfasatura che è rimasta ferma nel tempo e che assume oggi un rilievo ancora più evidente in conseguenza dell'importanza veramente notevole che è stata assunta dai servizi di aviazione civile.

Basti pensare, ad esempio, che l'aeroporto di Roma ha superato, nel movimento passeggeri, il porto di Genova. A tale scopo occorre, pertanto, disporre per l'immediato passaggio ad un ruolo ordinario dei direttori di aeroporto civile attualmente in servizio, ed assunti in base alla ricordata legge n. 467, che sono inseriti anche nell'annuario dell'amministrazione aeronautica.

Con il provvedimento che propongo si chiede l'istituzione di un ruolo organico di 35 posti compresi tra il grado X ed il grado VIII. Attualmente i direttori in esame comprendono soltanto 26 unità e, quindi, l'organico proposto consente l'inserimento integrale di tutti gli interessati. Ad eliminare ogni dubbio sulla legittimità di un tale automatico inserimento, faccio presente che i detti direttori sono stati assunti in base a regolare bando di concorso e sono stati scelti dopo aver superato numerose e severe prove di esame non dissimili, per programmi, dai concorsi di gruppo A delle amministrazioni statali; e che, inoltre, trattasi di elementi che hanno tutti già prestato molti anni di servizio acquistando, quindi, una cultura professionale ed un'esperienza che dà ogni garanzia di effettiva capacità ai fini delle funzioni loro conferite dal codice e dal regolamento per la navigazione aerea.

Con la proposta di legge che mi onoro di illustrare si prevede poi l'estensione, al ruolo che viene istituito, di tutte le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto per gli impiegati civili di gruppo A, in modo da porre i funzionari che sono e che saranno proposti a tali compiti in una posizione adeguata alla natura, all'importanza ed al prestigio che il codice della navigazione e le leggi speciali conferiscono agli stessi.

Proponiamo inoltre di consentire lo sfollamento volontario per coloro che presentassero entro un anno domanda in tal senso, ed infine chiediamo di sopprimere sia la legge n. 467 che prevedeva il contratto quinquennale, sia i relativi regolamenti approvati con regio decreto-legge 23 agosto 1934, e ciò limitatamente alle disposizioni che ri-

sultino in contrasto con la proposta di legge e comunque in attesa della redazione di un nuovo e più adeguato regolamento della materia.

Confido pertanto che, valutando l'importanza, già accennata e destinata ad assurgere ad ancor maggiore rilievo, degli aeroporti civili, si vorrà senz'altro convenire sulla presa in considerazione della nostra proposta.

**PRESIDENTE.** Il Governo ha dichiarazioni da fare?

**MARTINO, Sottosegretario di Stato per la difesa.** Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Morelli e Cappugi.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

**Discussione dei disegni di legge: Liberazione condizionale dei condannati per reati politici; deroga agli articoli 253 e 259 del Codice di procedura penale ai fini dell'indulto per la cui concessione è fatta delegazione al Presidente della Repubblica; non menzione nei certificati penali di condanne dei tribunali militari alleati (152-B); Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto (153-B).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Liberazione condizionale dei condannati per reati politici; deroga agli articoli 253 e 259 del codice di procedura penale ai fini dell'indulto per la cui concessione è fatta delegazione al Presidente della Repubblica; non menzione nei certificati penali di condanne dei tribunali militari alleati»; «Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto».

Questi disegni di legge furono già approvati dalla Camera nella seduta del 12 dicembre scorso. Il Senato li ha approvati, modificandoli, nella seduta di ieri 17 dicembre.

Come la Camera ricorda, ieri la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente nella seduta di oggi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**COLITTO, Relatore.** Il Senato ha con grande sollecitudine approvato i due disegni

di legge che ad esso erano stati inviati dalla Camera martedì scorso.

Il Senato ha modificato il primo di questi provvedimenti nel senso che, mentre la Camera lo aveva limitato alla concessione dell'indulto, ha esso ritenuto che dovesse ritornarsi alla iniziale proposta del Governo di concessione anche dell'amnistia; e ciò sia in vista — come si legge nella relazione della Commissione — dei motivi che avevano già dato impulso all'atto di clemenza, sia per una ragione di giustizia, non essendo sembrato per verità al Senato conforme a giustizia che, mentre si concedeva un beneficio di innegabile larghezza a tutti i condannati, anche per i più gravi reati, non si dovesse poi usare maggiore clemenza verso coloro che si fossero resi colpevoli di reati di minore gravità. E così il Senato ha ritenuto di dover delegare il Presidente della Repubblica a concedere amnistia: a) per ogni reato, non militare o finanziario, per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, oppure soltanto una pena pecuniaria; b) per tutti i reati preveduti dal regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e sue successive modificazioni, nonché per tutti i reati preveduti da leggi antecedenti e successive al decreto-legge anzidetto in ordine alla disciplina dei consumi, degli ammassi e dei contingentamenti; c) per il reato di diffamazione a mezzo della stampa; d) per i reati militari di assenza dal servizio, preveduti dagli articoli 146, 147, prima parte, e 151 del codice penale militare di guerra, commessi dall'8 settembre 1943 al 15 aprile 1946, in quanto non siano stati compresi in precedenti decreti di amnistia; e) per ogni reato, non militare o finanziario, per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, commesso da minori di anni 18; f) per i reati finanziari preveduti dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione, per i quali sia comminata l'ammenda non superiore nel massimo a lire 50 mila, nonché dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, per i quali sia comminata la multa o l'ammenda, non congiunte a pena detentiva, superiore nel massimo a lire 2.250.000.

L'amnistia è estesa alle infrazioni prevedute dalle leggi sulla imposta generale sull'entrata, quando esse siano connesse ai reati sopra preveduti.

Il Senato ha, in tal modo, approvato un articolo aggiuntivo al testo del provvedimento approvato dalla Camera, che, per ragioni di sistematica, ha preso il n. 1.

Il reinserimento nella legge del provvedimento di amnistia ha, poi, consigliato il Senato di introdurre di nuovo in esso quelle disposizioni che si leggevano nell'articolo 3 del disegno di legge ministeriale. Trattasi, effettivamente, di criteri di applicazione stabiliti nella più parte dei decreti di amnistia e di indulto (vedi decreto del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 460, articolo 8; decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 giugno 1947, n. 513, articolo 4; decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1948, n. 28, articolo 4; decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1948, n. 32, articolo 4) e costituiscono delle massime ormai sicure di giurisprudenza. Il Senato ha, però, voluto, come si legge nella relazione ministeriale, dare ad essi il crisma della massima certezza che deriva dalla legge.

Di qui l'articolo 3, che è così redatto:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione della amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti esclusa la recidiva;

d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età ».

Il Senato ha, però, ritenuto di dover escludere dall'amnistia, che è incrinatura — si è detto — dell'ordine giuridico, dettata in un determinato momento da considerazioni politiche e sociali, alcuni reati, che feriscono la coscienza morale dei cittadini, urtano contro il loro sentimento verso la patria o minano l'autorità e la stessa saldezza dello Stato. Sono stati così esclusi i delitti di istigazione di militari a disobbidire alle leggi; vilipendio alle forze armate; vilipendio alla nazione italiana; vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato; corruzione, di cui al libro secondo, titolo secondo, capo primo, del codice penale, eccezione fatta per l'ipotesi di cui all'articolo 318, capoverso (che prevede il fatto del pubblico ufficiale che riceva una retribuzione per un atto di ufficio da lui già compiuto); istigazione alla corruzione; falso giuramento; falsa testimonianza; falsa perizia

o interpretazione; frode processuale; commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti; atti di libidine violenti (per quanto la pena edittale sia tale, per cui tale reato sarebbe rimasto sempre escluso); pubblicazioni e spettacoli osceni; corruzione di minorenni; istigazione alla prostituzione a norma degli articoli 531 e 532 del codice penale; tratta di donne e minori a norma dell'articolo 535 del codice penale; truffa aggravata; violazione delle disposizioni penali per il controllo delle armi. Queste esclusioni restano ferme nei confronti dei minori di anni 18, di cui è parola nell'alea e) dell'articolo 1.

L'articolo 2, riguardante l'indulto, riproduce senza modificazioni di sostanza il testo approvato dalla Camera. Le modificazioni sono solo di forma, come può constatarsi operandosi il confronto tra i due testi. Oso dire, specie a proposito del n. 1 dell'alea a), che appare più chiaro il testo della Camera, in cui si parla dell'ergastolo commutato in reclusione per effetto « di » indulto, mentre nel testo del Senato si parla dell'ergastolo commutato in reclusione per effetto « dello » indulto.

Ugualmente senza modificazioni sostanziali è stato approvato dal Senato nel testo redatto dalla Camera l'articolo 4, che contiene disposizioni relative all'applicazione dell'amnistia e dell'indulto ai recidivi, alla valutazione dei precedenti penali, alla revoca di diritto del condono, alle condizioni per godere dell'indulto in tema di reati finanziari e alla data limite per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto.

Anche l'altro disegno di legge, che la Camera conosce, è stato approvato dal Senato nel testo già approvato dalla Camera. Si è reso naturalmente necessario coordinare tale testo con quello del precedente disegno di legge, modificato a seguito del reinserimento in esso dell'amnistia.

E naturalmente, a seguito delle modifiche operate, hanno dovuto essere modificate le intitolazioni dei due provvedimenti.

La Commissione prega la Camera di approvarli senza ulteriore indugio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Riccardo Lombardi. Ne ha facoltà.

LOMBARDI RICCARDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto la parola non già per riaprire la discussione sulla legge per l'indulto e l'amnistia, così come ci è stata trasmessa dal Senato, ma per chia-

rre brevissimamente i motivi per cui il gruppo parlamentare del partito socialista italiano voterà integralmente il testo così come ci è venuto dal Senato, pur non potendo essere e non potendo perciò dichiararsi soddisfatto di questo testo.

Noi avevamo sperato che la proposta da noi lanciata al paese e alla Camera all'indomani delle elezioni del 7 giugno portasse ad una amnistia e ad un provvedimento di indulto di natura tale da sanare le molte ingiustizie che specialmente in sede di applicazioni dei precedenti decreti di amnistia ed indulto si erano verificate nel nostro paese e che sono state largamente denunciate in occasione della discussione che è intervenuta recentemente. Noi speravamo ed avevamo anche motivo di sperare, dopo le assicurazioni che il Governo in questo senso aveva dato alla Camera nel momento in cui aveva chiesto il voto di fiducia, che con questo provvedimento si chiudesse realmente e definitivamente una fase della nostra vita politica per cui noi potessimo ricominciare all'indomani di questa legge una lotta politica svelenita, resa meno dura, meno aspra in seguito ad un provvedimento che per noi doveva e dovrebbe aprire una vera e propria nuova via alla collaborazione — sia pure alla collaborazione nell'opposizione e nella lotta — fra le diverse forze politiche rappresentate nel Parlamento.

Abbiamo avuto occasione di dire alla Camera le ragioni per cui noi pensiamo e pensavamo che questo provvedimento avrebbe dovuto essere strutturato in modo diverso. Non v'è dubbio, e lo abbiamo dimostrato, e la nostra dimostrazione non ha potuto essere contestata da nessuno, che nell'applicazione dei decreti di amnistia precedenti, susseguitisi dal 1945 in poi, talune forze sono state gravemente lese. A tutti sono noti i casi per i quali non è stata riconosciuta la qualifica di delitto politico, per cui molti partigiani sono stati esclusi dall'amnistia. A tutti sono noti pure i casi per cui il decreto di amnistia del 1946 non ha potuto trovare integrale applicazione ed essere esteso anche a quei partigiani tradotti in giudizio in conseguenza di episodi per i quali era stata riconosciuta la finalità politica, ma non l'associabilità alla lotta contro il fascismo. Molti colleghi del mio gruppo, che hanno difeso come avvocati moltissimi imputati di questo tipo e che, quindi, avevano un'esperienza dolorosa e bruciante in materia, hanno portato qui una assai copiosa casistica ed è per questo che noi eravamo sostenitori di un atto

di clemenza più largo e capace di estendere i propri benefici anche a questi casi che, non risolti, costituiscono un rimprovero permanente alla nostra classe politica. Se una tale amnistia noi avessimo fatto, avremmo effettivamente chiuso una fase di lotta politica molto arroventata ed avremmo senza dubbio meritato un più favorevole giudizio da parte del paese. Per queste ragioni e per quelle esposte dal presidente del mio gruppo nell'ultima seduta in cui si discusse questo provvedimento in quest'aula, noi avevamo perfino acceduto a quella formulazione, indubbiamente esagerata, che estendeva l'atto di clemenza al di là delle forze vittoriose della Resistenza: a quella formulazione noi ci eravamo associati riluttanti come all'unica possibilità per evitare che si arrivasse — come purtroppo si arriva ora — a trattare con questo provvedimento le forze della Resistenza con una clemenza minore di quella che viene riservata a coloro che, al contrario, alla Resistenza si opposero.

Con la legge formulata dal Senato e che anche questa Camera si appresta ad approvare, purtroppo, nonostante i nostri tentativi per evitarlo, i casi tipici cui ho accennato e che noi desideravamo risolvere rimarranno invece insoluti, per cui rimarrà ancora uno strascico di fatti sanguinosi che molto opportunamente si sarebbe dovuto cancellare, dando a questo provvedimento un carattere definitivo e di pacificazione permanente, come auspicato da tutti; carenza tanto maggiore quando si consideri l'esclusione dei condannati per fatti inerenti alla ripresa delle lotte sociali intervenute in questi ultimi anni. Cionondimeno, per non ritardare in nessun modo l'emanazione in questa legge, pur non corrispondente alle esigenze del momento, noi voteremo, ripeto, integralmente e senza discussione il testo pervenutoci dal Senato. Consideriamo, infatti, che questo provvedimento, per quanto difettoso e incompleto, va incontro al desiderio sorto nel paese, desiderio che, sia pur parzialmente, viene accolto. Questo mio intervento valga anche come dichiarazione di voto da parte del mio gruppo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Capalozza. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Il gruppo comunista voterà a favore dei due disegni di legge, pur con tutte le critiche e con tutte le riserve che sono state esposte dall'onorevole Riccardo Lombardi e che io non ho necessità di ripetere.

Desidero soltanto fare una osservazione, onorevoli colleghi e onorevole ministro. Nel

testo della legge n. 152, all'articolo 1, v'è una imprecisione evidente, dovuta ad una mancanza di esatto coordinamento. Qui si fa riferimento a reati politici di cui agli alinea *a*) e *b*) dell'articolo 2 della contemporanea legge di amnistia e di indulto: tuttavia, l'articolo 2, alinea *a*), estende il concetto tecnico-giuridico del reato politico di cui all'articolo 8 del codice penale, mentre il reato politico non è preso in considerazione per nulla nell'alinea *b*). Infatti, l'alinea *a*) cita l'articolo 8 del codice penale, ma anche l'inerenza a fatti bellici (col che indubbiamente non si possono intendere i fatti di guerra, giacché i fatti di guerra sono scriminati dal decreto legislativo del 12 aprile 1945 né sarebbero concepibili fatti di guerra dopo la fine delle operazioni militari).

L'alinea *b*), poi, accoglie un criterio di politicità *intuitu personae*, cioè nel senso della mera appartenenza alle formazioni militari, a prescindere dalla politicità nel senso del codice.

Con questa precisazione e con questi rilievi, oltretutto con le critiche e con le riserve espresse dall'onorevole Lombardi e fatte nostre, voteremo a favore dei due provvedimenti di legge.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Targetti. Ne ha facoltà.

**TARGETTI.** Signor Presidente e onorevoli colleghi, mentre, come ha dichiarato l'onorevole Lombardi, il nostro gruppo approverà i due disegni di legge nella forma nella quale ci sono stati rinviati dal Senato, mi limiterò a pochissimi rilievi specifici. Noi dobbiamo rallegrarci che il Senato abbia esteso l'amnistia anche al delitto di diffamazione commesso per mezzo della stampa. E vorrei dire confidenzialmente a tanti egregi colleghi della maggioranza (sarebbe oggi meglio dire del «partito amico del Governo»: mi pare sia questa l'ultima definizione), i quali si scandalizzavano quasi dell'audacia della nostra proposta, ch'essi dovrebbero riconoscere che, se l'altro ramo del Parlamento non ha avuto esitazione ad includere nell'amnistia questa forma di reato, evidentemente noi non eravamo dei troppo audaci assertori della libertà di stampa quando chiedevamo che anche la Camera, non già a rimorchio del Senato ma per la prima, avesse riconosciuto questa necessità.

Ci duole che il Senato non abbia fatto un altro passo per ciò che riguarda i reati di stampa, non abbia esteso cioè l'amnistia a tutti i reati di stampa. Onorevoli colleghi, anche questa non è una pretesa di tempi nuovi, non è neppure una pretesa ispirata ad

una idolatria della stampa; è un dato di fatto che è diventato storico ormai attraverso il tempo.

Io ho fortunatamente—o disgraziatamente, secondo il punto di vista—qualche anno di professione e, quindi, mi sono trovato alla emanazione di vari decreti di indulto e di amnistia. Ma, onorevoli colleghi, quelli che sono del mio tempo devono convenire con me che i primi reati amnistiati sono stati sempre quelli di stampa, per la loro stessa natura, perché, a parte la diffamazione, i reati di stampa sono quasi reati politici ed il reato politico ha nella sua stessa essenza una ragione di caducità. I reati comuni, voi me lo insegnate, sono reati, considerati e repressi in un modo o in un altro ma considerati come reati in tutti i paesi di una stessa civiltà, attraverso il tempo. Lo stesso non si può dire del reato politico. Sotto la monarchia, gridare «viva la repubblica!» era, se non altro, un grido sedizioso; oggi, invece, dovrebbe essere considerato—e se non lo è non me ne dolgo, perché non mi dolgo di nessuna tolleranza del genere—grido sedizioso «viva il re!» Ho visto a Milano in una recente occasione tanti manifesti che finivano con il grido fatidico di «viva il re!». Io non me ne sono scandalizzato, e tanto meno allarmato, nel convincimento che non saranno queste manifestazioni a scalzare la Repubblica, come non furono le manifestazioni repubblicane di ieri quelle che poterono minare le basi della monarchia.

Noi ci doliamo che l'amnistia non sia stata estesa a tutti i reati politici. Ma quello di cui, onorevoli colleghi, ci doliamo anche di più è che il Senato non abbia provveduto ad emanare un'amnistia che comprendesse i fatti accaduti posteriormente al 1946, in epoca a noi molto prossima, nell'occasione di conflitti economici e di movimenti popolari. Eppure, nemmeno questa era una pretesa eccessiva.

Ho sentito da molti di voi che non si poteva ammettere un'amnistia per fatti accaduti dopo il 1946 perché ciò avrebbe voluto dire che si ammetteva implicitamente una responsabilità in tale fatto da parte del Governo sorto dalle elezioni del 18 aprile 1948.

Ma quando un Governo concede un indulto o dà un'amnistia non vuol dire che, facendo questo, esso venga a riconoscere di avere avuto una qualche responsabilità in quegli episodi, anche se l'ha avuta! Nulla di simile intesero dire i vari governi che, nel

passato, ritennero necessari provvedimenti di indulgenza.

Un'ultima osservazione per quanto riguarda ciò che ha del resto già fatto notare l'onorevole Capalozza noi avremmo preferito che il Senato avesse corretto quella che evidentemente è una imprecisione di espressione rimasta nell'articolo 1 della legge sulla liberazione condizionale. Inizialmente questa legge si riferiva unicamente ai condannati per reati politici indicati nell'alinea *a*) della legge sull'indulto. Noi nella legge di indulto facemmo seguire all'alinea *a*) anche un'alinea *b*), il quale, se è nato, è nato per comprendere qualche cosa di diverso da quello che era compreso nell'alinea *a*). Questo è chiaro né può essere controverso. L'alinea *b*) è nato perché ci siamo trovati d'accordo anche con voi, egregi colleghi della maggioranza, nell'includere nell'indulto sottoponendoli a un trattamento diverso, cioè di minor favore che i delitti politici e di maggior favore dei reati comuni, alcuni reati — considerati sotto il lato soggettivo — che non sarebbero stati compresi fra i reati politici quali sono configurati dal codice. Ed ecco che l'alinea *b*) dice: « per ogni reato commesso non oltre il 18 giugno 1946 da coloro che appartennero a formazioni armate, e non fruiscono del beneficio indicato nel precedente alinea *a*) », ecc., ecc.

Onorevole guardasigilli, questa formula dice chiaramente che nell'alinea *b*) si prevedono dei fatti di natura tale da non essere previsti nell'alinea *a*)

Ebbene, quando siamo arrivati all'esame e poi all'approvazione della legge sulla liberazione condizionale, io ebbi ad osservare che, in questo articolo 1 della legge sulla liberazione condizionale che prima parlava unicamente dei delitti politici di cui all'alinea *a*), bisognava aggiungere anche l'indicazione dei delitti di cui all'alinea *b*). Ricordo che l'onorevole guardasigilli annuì e che dal canto suo l'onorevole Martino, che presiedeva, ebbe a riconoscere questa necessità: credo anch'io che sia necessario indicare l'alinea *a-bis*. Sicché nel testo di legge della liberazione condizionale si sono inclusi i condannati per i delitti di cui all'alinea *a-bis*. E siamo d'accordo che non sono gli stessi dell'alinea *a*), perché sarebbe un controsenso pensare che si sia ripetuta la stessa indicazione.

Noi vorremmo, dunque, essere rassicurati dalla parola autorevole dell'onorevole guardasigilli che egli non ha cambiato parere passando da Montecitorio a Palazzo Madama.

E come in quella seduta egli disse che io avevo ragione, non vorrei che oggi che ho ripetuto le stesse cose dicesse che ho torto. Quindi ci contentiamo della parola dell'onorevole guardasigilli, al quale non chiediamo di modificare, anzi chiediamo di non modificare il suo punto di vista e di convenire con noi che, se si è incluso l'alinea *b*) in quel primo articolo della legge sulla liberazione condizionale, lo si è fatto per includere nel beneficio previsto da questa legge anche i condannati non inclusi nell'alinea *a*), ma indicati nell'alinea *b*), cioè coloro che appartennero a formazioni armate, condannati per un reato commesso non oltre il 18 giugno 1946 e che non fruiscono del beneficio indicato nell'alinea *a*) per i reati politici.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

COLITTO, *Relatore*. Circa il punto su cui hanno richiamato l'attenzione della Camera gli onorevoli Capalozza e Targetti, la Commissione non trova difficoltà ad affermare che le parole « reati politici », che si leggono nell'articolo 1 del disegno di legge n. 152, non possano far sorgere equivoci. La liberazione condizionale può essere concessa a tutti i condannati senza distinzione per tutti i reati previsti nell'alinea *a*) e nell'alinea *b*) dell'articolo 2 dell'altro disegno di legge n. 153, perché gli uni e gli altri, agli effetti della presente legge, possono essere considerati politici.

Null'altro la Commissione ha da aggiungere in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli deputati, poiché mi sembra che la Camera sia tutta d'accordo nell'approvare queste leggi così come sono venute dal Senato, desidero soltanto dare un chiarimento circa le osservazioni fatte dagli onorevoli Lombardi, Capalozza e Targetti per quanto riguarda sia i reati commessi per mezzo della stampa sia la legge sulla liberazione condizionale in ciò che concerne i reati politici.

I reati di stampa, come tali, sono già inclusi nella formula generale dell'amnistia fino a 4 anni, perché sono tutti di pena inferiore a 4 anni. Circa i reati commessi per mezzo della stampa il Governo non ha cambiato opinione: si è rimesso alla Camera l'altra volta e si è rimesso pure al Senato, non senza però far rilevare che con ciò non intendeva

sottovalutare l'importanza morale e sociale di tali reati.

Il Governo ha sempre ritenuto che i giornalisti dovrebbero avere, pari al grandissimo potere che effettivamente hanno e che esplicano nella società, altissima la responsabilità e vigile l'attenzione. Noi vogliamo che la stampa colga questa occasione, e mediti sulla dimostrazione, che hanno dato il Governo ed il Parlamento, di alto apprezzamento della sua funzione per affinare ancora di più la responsabilità e per aumentare molto, ma molto di più, il potere di autocontrollo. Se questo avverrà, credo che i giornalisti potranno dare, come noi abbiamo cercato di dare, un buon esempio, e compiranno opera lodevolissima per tutti; per la società e per la giustizia.

Circa la pretesa inserzione della parola « politici » nel secondo disegno di legge, dichiaro che non è stata fatta artatamente alcuna inserzione per sottrarre qualcosa a quello che era stato già stabilito dalla Camera. Il testo, invero, che è ritornato dal Senato, è uguale a quello che noi avevamo già approvato qui. E noi lo abbiamo approvato con l'intendimento di costituire due categorie di persone a cui si intendeva concedere l'indulto: cioè una di politici ed una di condannati comuni.

I politici, nel testo stesso del disegno di legge, sono suddivisi in due categorie. Nella prima sono inclusi coloro che commisero reati dall'8 settembre 1943 al 18 giugno 1946: sono questi i politici ai sensi dell'articolo 8 del codice penale, per i quali si riduce la pena dell'ergastolo a 10 anni, con tutte le altre diminuenti, e sui quali la politicità, o meglio la natura politica del reato, non può essere messa menomamente in dubbio. La seconda categoria, quella dell'alinea b) — lettera ora tanto contestata — include un'altro gruppo di reati, quelli commessi non oltre il 18 giugno 1946, per i quali la commutazione della pena è di 20 anni anziché di 10, come per i primi.

Tale differenziazione fu stabilita l'altra volta, con l'accordo di tutti, perché per costoro, cioè per gli autori di questi ultimi reati, sarebbe potuto sorgere il dubbio che vi potesse essere la sostanza di un reato politico dove vi era la parvenza, meglio la configurazione, di un reato comune.

Queste le ragioni — e voi tutti che avete partecipato a quella nostra lunga, faticosa ma anche chiarificatrice discussione, lo sapete — per fare una distinzione fra questi due gruppi di reati, che sono da considerare entrambi politici, ma con diversa graduazione, se così posso esprimermi.

La graduazione, tuttavia, non esclude che anche il secondo gruppo, di cui si parla adesso, debba essere considerato come riguardante reati politici. Non credo, pertanto, che in sede di interpretazione possano sorgere dubbi su questo punto. Comunque, la interpretazione che noi ora ne diamo è dello stesso legislatore, e tutti gli altri interpreti hanno il dovere di uniformarvisi. Non mi pare quindi che siano fondati i dubbi che sono stati affacciati, e ritengo che la Camera possa approvare a cuor tranquillo questa disposizione.

Un'ultima parola vorrei rivolgere all'onorevole Lombardi il quale ha detto che la sua parte, vota sì, la legge, ma la vota col cuore stretto perché le disposizioni di amnistia e di indulto sarebbero molto ristrette.

Non credo, onorevole Lombardi, che ella sia nel vero, ed è bene che il paese sappia che questo provvedimento è larghissimo, ed è, nel suo complesso, forse il più largo di quanti ne siano stati emanati, anche se i cinque anni, concessi in precedenti provvedimenti di fronte ai quattro che abbiamo concesso noi per i reati comuni, possano dare una apparenza di maggiore larghezza. (*Interruzioni a destra*). Posso anche affermare con sicura coscienza che è il più largo di tutti anche per la parte vostra. (*Indica l'estrema destra*) L'ho già dimostrato al Senato, e lo dico anche a voi. La larghezza di questo provvedimento l'apprezzerete nell'applicazione, perché allora soltanto vi accorgete che siete dalla parte del torto. Il Governo è stato veramente lieto di poter proporre questo provvedimento — ed è ancor più lieto che voi lo abbiate accettato e votato — proprio alla vigilia della grande festa della pace che dovrebbe riconciliare, e certamente riconcilerà, gli animi di tutti, a qualunque parte essi appartengano. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modificazioni apportate dal Senato.

All'articolo 1 del disegno di legge n. 152, che riguarda la liberazione condizionale dei condannati per reati politici, sono state apportate soltanto delle modifiche di coordinamento, mentre agli altri articoli non sono state apportate modificazioni al testo precedentemente approvato dalla Camera.

Per il disegno di legge n. 152 non occorrono quindi nuove deliberazioni della Camera. Nel disegno di legge n. 153 il Senato ha formulato un nuovo articolo 1, del seguente tenore:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per ogni reato, non militare o finanziario, per il quale è stabilita una pena deten-

tiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, oppure soltanto una pena pecuniaria.

L'amnistia non si applica ai delitti di: istigazione di militari a disobbedire alle leggi; vilipendio alle Forze armate; vilipendio alla Nazione italiana; vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato; corruzione, di cui al libro secondo, titolo secondo, capo primo del Codice penale, eccezion fatta per l'ipotesi di cui all'articolo 318, capoverso; istigazione alla corruzione; falso giuramento; falsa testimonianza; falsa perizia o interpretazione; frode processuale; commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti; atti di libidine violenti; pubblicazioni e spettacoli osceni; corruzione di minorenni; istigazione alla prostituzione a norma degli articoli 531 e 532 del Codice penale; tratta di donne e di minori a norma dell'articolo 535 del Codice penale; truffa aggravata; violazione delle disposizioni penali per il controllo delle armi;

b) per tutti i reati preveduti dal regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e sue successive modificazioni, nonché per tutti i reati preveduti da leggi antecedenti e successive al decreto-legge anzidetto in ordine alla disciplina dei consumi, degli ammassi e dei contingentamenti;

c) per il reato di diffamazione a mezzo della stampa;

d) per i reati militari di assenza dal servizio preveduti dagli articoli 146, 147, prima parte, e 151 del Codice penale militare di guerra, commessi dall'8 settembre 1943 al 15 aprile 1946, in quanto non siano stati compresi in precedenti decreti di amnistia;

e) per ogni reato, non militare o finanziario, per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, commesso da minori di anni diciotto, ferme restando le esclusioni di cui alla lettera a);

f) per i reati finanziari preveduti:

1) dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione, per i quali sia comminata l'ammenda non superiore nel massimo a lire 50 mila;

2) dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focare, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, per i quali sia comminata la multa o l'ammenda, non congiunte a pena detentiva, non superiore nel massimo a lire 2.250.000.

L'amnistia è estesa alle infrazioni prevedute dalle leggi sulla imposta generale sull'entrata, quando esse siano connesse ai reati preveduti nel precedente comma ».

Gli onorevoli Madia, Roberti, Almirante, Romualdi, Mieville, Calabrò, Marino, Cucco, Spanpanato, Sponziello e Foschini hanno proposto di aggiungere, prima dell'alinea a) del testo del Senato le seguenti parole: « per i reati politici, ai sensi dell'articolo 8 del codice penale, e per i reati connessi o comunque riferibili in tutto o in parte alla situazione determinatasi nel paese per gli eventi bellici o per le loro successive ripercussioni, commessi non oltre il 18 giugno 1946 ».

L'onorevole Roberti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ROBERTI. Con tutto il rispetto per le dichiarazioni testè fatte dal guardasigilli (presentatore, a nome del Governo, di questo disegno di legge), il provvedimento, a nostro avviso, presenta un inconveniente che non è stato sanato durante lo svolgimento della discussione nelle sue varie fasi; e cioè che, pur essendo stato concepito come un provvedimento di clemenza per ragione politica, esclude dall'amnistia proprio i reati politici e vi include invece talune forme di reati comuni. Per cui noi avremmo, per ragione politica, un provvedimento di clemenza che concede amnistia a talune categorie di delinquenti comuni, e che considera il delitto politico — che doveva costituire l'oggetto primo e vero di questa forma di amnistia — soltanto subordinatamente, ai fini dell'indulto e del condono.

A tal fine, e per correggere questo errore che, a nostro avviso, è fondamentale e vizia, in ragione del fine, in ragione della causa stessa che lo aveva mosso, questo disegno di legge (in quanto che eliminando l'amnistia per i delitti politici non potrà raggiungersi, a nostro avviso, e malgrado la concessione dell'indulto, quel fine di pacificazione che era la causa e il fine nello stesso tempo che il disegno di legge si proponeva), a tal fine, dicevo, noi proponemmo, nella prima fase di questa discussione, l'emendamento Madia.

La sorte che questo emendamento ha avuto è nota all'Assemblea. L'emendamento, in un primo tempo approvato, è stato poi respinto insieme con tutto il testo dell'articolo 1, nella seduta di venerdì scorso. Ora, noi ripresentiamo di nuovo questo emendamento, in coerenza con l'istanza che abbiamo sottoposto all'Assemblea e al Governo fin dall'inizio di questa discussione: essere, cioè,

questo disegno di legge, uno degli strumenti necessari, e forse sufficiente fino a un certo punto, per raggiungere la completa pacificazione nel paese.

In coerenza a tale principio, noi ripresentiamo l'istanza di estendere l'amnistia ai delitti politici; e, così come facemmo nella scorsa tornata della Camera, noi ci permettiamo di chiedere che questo emendamento venga votato per divisione.

Noi non giungiamo a sperare che l'Assemblea possa approvare questo emendamento: ormai i gruppi parlamentari hanno espresso, sia pure in modo abbastanza equivoco, il loro atteggiamento contrario all'estensione dell'amnistia al delitto politico. Noi riteniamo però nostro dovere riproporre questo emendamento all'attenzione della Camera e chiediamo la votazione per divisione, in quanto la situazione oggi è mutata rispetto a quella dell'ultima seduta.

Nella seduta scorsa vi era, da parte dei gruppi di sinistra, la preoccupazione che, non essendosi ancora concordata la formula estensiva dell'indulto anche a quei delitti ritenuti comuni ma che potessero comunque comprendersi nel concetto di delitto politico, la votazione favorevole della sola prima parte dell'emendamento Madia (e cioè dei soli delitti politici ipotizzati come tali dal codice penale) potesse costituire una forma di preclusione o, comunque, di pronuncia della Camera contraria all'estensione — per lo meno implicitamente — del concetto di delitto politico anche oltre questo ambito.

Oggi credo che questa preoccupazione non abbia più ad albergare fra i gruppi di sinistra, in quanto, attraverso l'accordo raggiunto da tutte le parti della Camera e attraverso la promulgazione dell'indulto con la formula più ampia, anche queste forme accessorie di delitti politici sono state comprese nel provvedimento di clemenza.

D'altra parte, la richiesta di votazione per divisione dovrebbe allontanare qualsiasi preoccupazione nutrita da quei gruppi, come il gruppo democristiano e il gruppo del partito nazionale monarchico, i quali hanno già dichiarato — e la recente polemica che si è svolta dopo la votazione di venerdì scorso l'ha sottolineato — di essere stati contrari alla votazione dell'emendamento Madia non perché esso comprendesse i delitti politici previsti dall'articolo 8 del codice penale, ma perché, essendosi da noi chiesta in definitiva la votazione per intero dell'emendamento, esso avrebbe compreso nel più ampio prov-

vedimento di amnistia anche forme accessorie non ben definite di delitto politico.

Stando le cose a questo punto, poiché da un lato, ripeto, non esiste più la preoccupazione che votando la prima parte dell'emendamento Madia si possa costituire preclusione per la più ampia forma di clemenza già accolta e inserita nel condono e nell'indulto, e dall'altro lato, la nostra richiesta di votazione per divisione dell'emendamento Madia, limitata, isola la prima parte dell'emendamento stesso, cioè fino alle parole « articolo 8 del codice penale », resta chiaro che noi chiediamo l'estensione dell'amnistia a quei delitti politici che già hanno avuto piena definizione nel nostro diritto positivo, in quanto sono stati definiti dall'articolo 8 del codice penale.

Credo che i vari gruppi parlamentari potranno procedere a questa votazione senza scrupoli e con piena tranquillità e serenità.

È in questo spirito che noi ci permettiamo di sottoporre all'Assemblea questa nostra richiesta, in modo che, sgombrata qualsiasi preoccupazione, si possa giungere alla votazione. Né ritengo che possano esservi preoccupazioni per eventuali ritardi nell'emanazione della legge, perché, come noi oggi esaminiamo i due disegni di legge pervenuti ieri, già approvati dal Senato, nulla vieta che domani stesso il Senato, in caso di approvazione di questo emendamento, possa approvare a sua volta la modifica apportata. Devo, infine, aggiungere che il gruppo monarchico, al Senato, su questa parte, mi pare abbia espresso diverso avviso dal gruppo parlamentare monarchico della Camera.

Mi permetto, quindi, di chiedere alla Presidenza di voler porre in votazione per divisione l'emendamento Madia, e all'Assemblea di volerlo approvare suffragando con questo suo voto quello che è il vero spirito, la vera causa di questi provvedimenti di clemenza, cioè raggiungere la pacificazione degli animi nel Parlamento e nel paese.

**PRESIDENTE.** Quale è il parere della Commissione sull'emendamento Madia?

**COLITTO, Relatore.** La Commissione ha già avuto occasione di occuparsi del problema; ma ha dovuto concludere il suo esame, ritenuto che non fosse da approvarsi la proposta di cui ci stiamo occupando. Non ha ragione di modificare il suo pensiero.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**AZARA, Ministro di grazia e giustizia.** Il Governo ha già spiegato, prima qui alla Camera e poi al Senato, le ragioni per le quali è contrario a questo emendamento.

Due sono gli aspetti della questione; o l'onorevole Roberti ritiene veramente che si tratti di delitti politici, cioè dei delitti politici previsti dall'articolo 8 e degli altri che noi abbiamo considerato politici, e allora non v'è bisogno dell'emendamento, perché, come ho detto poc'anzi, l'amnistia è così larga che abbraccia tutto...

ALMIRANTE. L'amnistia no, l'indulto!

AZARA. *Ministro di grazia e giustizia.* L'amnistia è così larga che abbraccia tutto, e l'indulto è così largo che estenderlo ancora di più significherebbe creare un pericolo sociale, in quanto la vostra formula non è soltanto generica, ma indeterminata. Voglio leggerla ancora una volta: «...e per i reati connessi o comunque riferibili in tutto o in parte...»

*Una voce a destra.* Noi abbiamo chiesto la votazione per divisione!

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia.* Ma voi volete introdurre anche la seconda parte, che ci trascina verso i reati comuni. Se vi accontentate della prima parte, vi osservo che questa è già inclusa nel provvedimento.

ROBERTI. Ma no! È inclusa soltanto nel condono!

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia.* Anche a voi debbo dire quanto ho osservato ai parlamentari dell'estrema sinistra. Esiste anche la legge per la liberazione condizionale, che sarà operante per tutti i cittadini e non solo per questa o quella parte politica. Per queste ragioni non ritengo necessario il vostro emendamento. Inoltre osservo che, se l'emendamento fosse approvato, il provvedimento dovrebbe tornare al Senato, che non potrebbe esaminarlo prima delle vacanze.

ROBERTI. Non è vero.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia.* Pertanto il Governo si associa al parere del relatore, dichiarandosi contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Sull'emendamento Madia è stata chiesta la votazione per divisione: dapprima si dovranno votare le parole « per i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del codice penale », successivamente il resto dell'emendamento.

CONCETTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONCETTI. L'emendamento proposto dai colleghi del Movimento sociale italiano riproduce sostanzialmente, con identità di termini e di intenti, la proposta che vide già schierata questa Camera in un atteggiamento

non ambiguo, almeno nel suo primo manifestarsi. Gli onorevoli Madia, Roberti ed altri ripresentano oggi le stesse argomentazioni e la stessa tesi con cui sostennero nella precedente discussione questo emendamento.

Noi dichiarammo allora che dinanzi alla richiesta di amnistia per quei reati politici che erano qualificabili come derivanti da collaborazionismo, magari seguito da sevizie particolarmente efferate, avevamo delle perplessità non tanto di natura giuridica quanto e soprattutto di natura morale. Il tema è identico e la decisione non può mutare, perché non condividiamo assolutamente gli argomenti riprodotti oggi e che vorrebbero ancorarsi ad una presunta diversità di trattamento tra collaborazionisti e partigiani, a danno dei primi. Quest'ansia di oblio non avrebbe più alcun carattere di pacificazione, ma a drebbe ad incidere nella definizione di reati e di fatti delittuosi. Pertanto non condividiamo assolutamente una simile tesi.

Rimane per noi il principio cardine, che ha diretto la nostra coscienza nella valutazione di questo provvedimento di clemenza: superare le asperità di momenti tanto torbidi che hanno visto, purtroppo, una parte dell'umanità peccare in un senso antiumano; dimenticare gli eccessi non per un'esigenza politica, ma per un'esigenza morale di fraterno abbraccio e di comprensione, ma non confondere le idee e gli ideali, far rimanere cioè la differenza che vi è fra il giusto e l'ingiusto, fra il lecito e l'illecito, fra l'onesto ed il disonesto.

Pertanto non possiamo aderire a questo emendamento, ancorati al nostro principio: distensione, comprensione, umanità, ma non rinnegamento dei valori morali che ci determinano e che debbono guidarci anche in avvenire. (*Applausi al centro.*)

CAPALOZZA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Non siamo certamente entusiasti del provvedimento di amnistia e di indulto, anzitutto perché esso tiene su uno stesso piano fascisti e partigiani, mentre una discriminazione a favore dei partigiani doveva essere effettuata, se non altro a titolo di riparazione di fronte alla discriminazione in loro danno effettuata dalla magistratura; e anche perché non prende in considerazione i fatti di reato determinati od occasionati da avvenimenti politici od economico-sociali commessi dopo il 18 giugno 1946 in dipendenza di tumulti, di manifestazioni, di conflitti di lavoro, di vertenze agrarie o sindacali.

Tuttavia, non è esatto quanto ha affermato poco fa l'onorevole Roberti, cioè che l'amnistia non riguardi affatto i reati politici: il provvedimento estingue i reati politici punibili fino a quattro anni, perché l'amnistia di quattro anni riguarda sia i reati comuni che quelli politici: e per i minori degli anni diciotto, i quattro anni sono elevati a sei.

Io non ho bisogno di ricordare alla Camera che i reati politici sono oltreché quelli che offendono un interesse politico dello Stato o un diritto politico del cittadino (obiettivamente politici), anche reati comuni commessi per un fine in tutto o in parte politico (subiettivamente politici).

Ciò premesso, a nome del gruppo comunista, dichiaro che voteremo contro l'emendamento Madia, sia perché gli accordi dei gruppi — e alla Camera e al Senato — si sono concretati nel testo che è al nostro esame; sia perché una modificazione apportata oggi ricondurrebbe tutto in alto mare e non consentirebbe che il decreto di clemenza venisse firmato dal Presidente della Repubblica e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in tempo utile per aprire le carceri per le feste natalizie a tanti giudicandi e a tanti condannati in attesa; sia perché la formulazione attuale è diversa da quella che avevamo, complessivamente e non per divisione, accettato alcuni giorni or sono; sia anche perché — debbo ben dirlo — non possiamo considerare con favore e tanto meno con entusiasmo la conseguenza di vedere cancellato ogni effetto penale per i seviziatori particolarmente efferati e per i capi responsabili di tanti lutti e di tante sventure, che non avevano beneficiato, quasi miracolosamente, della troppo clemente applicazione pratica del già larghissimo provvedimento di indulgenza del 1946: conseguenza che avevamo subito, *obtorto collo*, solo a fronte della intransigenza del gruppo democristiano rispetto ad una formula ragionevole per il condono ai partigiani. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Madia tendente ad aggiungere, prima della lettera *a*) del testo del Senato, le parole « per i reati politici, ai sensi dell'articolo 8 del codice penale ».

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione la seconda parte:

« per i reati connessi o comunque riferibili in tutto o in parte alla situazione deter-

minatasi nel paese per gli eventi bellici o per le loro successive ripercussioni, commessi non oltre il 18 giugno 1946 ».

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato, di cui è stata data lettura.

(*È approvata*).

L'articolo 2 (ex articolo 1) era stato approvato dalla Camera nel seguente testo:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto:

a) per i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale, e per i reati connessi, nonché per i reati commessi da coloro che abbiano appartenuto a formazioni armate ed inerenti a fatti bellici dall'8 settembre 1943 al 18 giugno 1946:

1°) commutando la pena dell'ergastolo nella reclusione per anni dieci ovvero, se l'ergastolo è stato già commutato in reclusione per effetto di indulto, riducendo ad anni dieci la pena della reclusione, sostituita a quella dell'ergastolo;

2°) riducendo ad anni due la pena della reclusione superiore ad anni venti e condannando interamente la pena non superiore ad anni venti;

b) per ogni reato commesso non oltre il 18 giugno 1946 da coloro che appartennero a formazioni armate, e non fruiscono del beneficio indicato nella precedente lettera *a*).

1°) commutando la pena dell'ergastolo nella reclusione per anni venti e, se l'ergastolo è stato già commutato in reclusione per effetto di indulto, riducendo di anni otto la pena della reclusione, già sostituita a quella dell'ergastolo;

2°) riducendo di anni otto la pena della reclusione.

In nessun caso la pena residua può superare gli anni venti.

I benefici previsti nelle lettere *a*) e *b*) del presente articolo si cumulano con quelli concessi dai precedenti provvedimenti di clemenza e devono essere applicati anche a coloro che si siano trovati o si trovino in stato di latitanza;

c) per ogni altro reato, non militare o finanziario, limitatamente a pene detentive non superiori a tre anni e a pene pecuniarie non superiori a lire trecentomila. Di altrettanto saranno ridotte le pene superiori.

La misura del condono è di anni cinque per coloro che all'epoca del commesso reato non avevano compiuto gli anni diciotto e di

anni quattro per coloro che alla data della presente legge hanno superato gli anni 70.

Per coloro che furono liberati durante gli eventi bellici e poi nuovamente arrestati o che si costituiranno in carcere entro tre mesi dalla data del decreto, è condonata metà del periodo di pena durante il quale rimasero in libertà.

Per le pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra, prevista dalla legge 16 giugno 1940, n. 582, modificata dal regio decreto-legge 30 novembre 1942, n. 1365, dal decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64, fuori dei casi indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*), sarà altresì concessa la riduzione di un terzo della pena o, trattandosi dell'ergastolo, la commutazione nella reclusione per anni 25, applicandosi poi l'indulto previsto nel primo comma della presente lettera *c*) sulla pena ridotta o commutata.

Le pene accessorie indicate nell'articolo 32, primo comma, del Codice penale, saranno condonate in tutti i casi in cui l'ergastolo sia commutato in pena detentiva temporanea;

*d*) per i reati finanziari previsti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, relativamente alle multe o alle ammende, non superiori a lire due milioni duecentocinquanta mila, anche se congiunte a pena detentiva. Di altrettanto sono ridotte le pene superiori.

L'indulto è esteso alle multe o ammende applicate per le infrazioni alle norme in materia di dogane e di imposte di fabbricazione, quando il loro ammontare non superi le lire cento mila. Di altrettanto sono ridotte le pene superiori.

L'indulto è altresì esteso alle infrazioni previste dalle leggi sulla imposta generale sull'entrata, quando siano connesse ai reati previsti nei precedenti commi e nei limiti negli stessi indicati ».

Il Senato all'alinea *a*) e al numero 1° dell'alinea *a*) ha sostituito il seguente testo:

« *a*) per i seguenti reati commessi dall'8 settembre 1943 al 18 giugno 1946: reati politici, ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale, e i reati connessi; nonché i reati inerenti a fatti bellici, commessi da coloro che abbiano appartenuto a formazioni armate:

1°) commutando la pena dell'ergastolo nella reclusione per anni dieci e, qualora

l'ergastolo sia stato già commutato in reclusione per effetto dell'indulto, riducendo ad anni dieci la pena della reclusione sostituita a quella dell'ergastolo; »

al numero 1° dell'alinea *b*) il seguente testo:

« 1°) commutando la pena dell'ergastolo nella reclusione per anni venti e, se l'ergastolo è stato già commutato in reclusione per effetto di indulto, riducendo di anni otto la pena della reclusione già sostituita a quella dell'ergastolo; »

al terzo comma dell'alinea *c*) il seguente testo:

« Per coloro che furono liberati durante gli eventi bellici e poi nuovamente arrestati o che si costituiranno in carcere entro tre mesi dalla data del decreto, è altresì condonata metà del periodo di pena durante il quale rimasero in libertà. »

al primo comma dell'alinea *d*) il seguente testo:

« *d*) per i reati finanziari preveduti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, relativamente alle multe o alle ammende, non superiori a lire duemilioneiduecentocinquantamila, congiunte a pena detentiva. Di altrettanto sono ridotte le pene superiori ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione queste modifiche approvate dal Senato.

*(Sono approvate).*

Il Senato ha introdotto a questo punto un nuovo articolo, che diventa articolo 3:

«Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione della amnistia:

*a*) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

*b*) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;

*c*) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti esclusa la recidiva;

*d)* non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 4 (ex-articolo 2) era stato approvato nel seguente testo dalla Camera:

« Il Presidente della Repubblica è inoltre delegato a stabilire:

*a)* che, fermo restando il divieto indicato nell'articolo 151, ultimo comma, del codice penale, l'indulto si applicherà anche ai recidivi, salvo che alla data della presente legge abbia 10 riportata una o più condanne, sia pure con una medesima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente a quattro anni e salvo che si tratti di reati previsti nelle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1, per i quali l'indulto è applicato anche se ricorre l'ipotesi della recidiva;

*b)* che, nella valutazione dei precedenti penali, non si terrà conto delle condanne dichiarate estinte per precedenti amnistie, né dei reati estinti alla data della presente legge per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale, né delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione;

*c)* che il condono per i reati comuni è revocato di diritto, qualora chi ne abbia usufruito riporti altra condanna per delitto non colposo punibile con pena detentiva superiore nel massimo ad un anno, commesso entro cinque anni dalla data della presente legge;

*d)* che l'indulto per i reati finanziari è subordinato alle seguenti condizioni:

1°) trattandosi di mancato pagamento del diritto o del tributo evaso, il trasgressore paghi il diritto o il tributo stesso entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto:

2°) il trasgressore non abbia già subito condanna a pena detentiva per uno dei fatti previsti dalle leggi richiamate nell'articolo 1, lettera *d)*, della presente legge;

*e)* che l'indulto avrà efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 21 settembre 1953, salvo quanto è stabilito nell'articolo 1, lettera *a)* e *b)*».

Il Senato ha sostituito all'alinea *a)* e all'alinea *b)* i seguenti testi:

«*a)* che, fermo restando il divieto indicato nell'articolo 151, ultimo comma, del Codice penale, limitatamente ai delinquenti abi-

tuali o professionali o per tendenza, l'amnistia e l'indulto si applicheranno anche ai recidivi, salvo che alla data della presente legge abbiano riportato una o più condanne, sia pure con una medesima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente a quattro anni e salvo che si tratti di reati previsti nelle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 2, per i quali l'indulto è applicato anche se ricorre l'ipotesi della recidiva;

*b)* che, nella valutazione dei precedenti penali, non si terrà conto delle condanne estinte per precedenti amnistie, né dei reati estinti alla data della presente legge per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del Codice penale, né delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione;»

all'alinea *d)* il seguente testo:

«*d)* che l'amnistia e l'indulto per i reati finanziari sono subordinati alle seguenti condizioni:»

al numero 2°) dell'alinea *d)* e all'alinea *e)* il seguente altro:

«2°) il trasgressore non abbia già subito condanna a pena detentiva per uno dei fatti previsti dalle leggi richiamate nell'articolo 2, lettera *d)*, della presente legge;

*e)* che l'amnistia e l'indulto avranno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 21 settembre 1953, salvo quanto è stabilito nell'articolo 1, lettera *d)* e nell'articolo 2, lettere *a)* e *b)*».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione queste modifiche.

(Sono approvate).

Gli articoli 5 e 6 (ex-articoli 3 e 4) sono stati approvati dal Senato nel testo della Camera.

MANNIRONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANNIRONI. Desideravo chiedere all'onorevole ministro un chiarimento e una precisazione. Nel disegno di legge n. 152 che riguarda la liberazione condizionale è inserito l'articolo 2, il quale detta particolari norme ai giudici per l'applicazione degli articoli 253 e 259 del codice di procedura penale. Per il suo contenuto logico questo articolo avrebbe dovuto essere inserito nell'altro disegno di legge, n. 152 che riguarda l'amnistia e l'indulto. Ora desideravo sapere dall'onorevole ministro se quell'articolo 2 che è inserito

soltanto nel disegno di legge sulla liberazione condizionale si debba intendere riferito anche ai casi previsti nel disegno di legge di amnistia e di indulto.

**PRESIDENTE.** Onorevole ministro?

**AZARA, Ministro di grazia e giustizia.** Credo che sia il caso di dire *intus habes quod petis*, perché nell'articolo 2 è detto: «Ai fini dell'applicazione dei benefici, indicati nella legge di delegazione predetta, il giudice, in ogni stato a grado del processo, in deroga, ecc.». Quindi non v'è dubbio. Non si poteva d'altra parte inserire questo articolo nella delega per l'amnistia, perché questa in esame è una norma di pura procedura, che non poteva darsi come delega, in quanto la delega dell'amnistia riguarda soltanto le pene non le norme procedurali ordinarie. Quindi questa è una deroga a tali norme procedurali ordinarie, sia pure limitata e circoscritta entro i confini precisati nel testo; e quindi è necessario inserirla qui. Anche l'emendamento Leone era stato proposto originariamente come emendamento per il disegno di legge n. 153 e fui io stesso che pregai di fare la trasposizione. In conclusioni non può sorgere dubbio che l'articolo in discussione si applichi proprio per i reati contemplati dalla legge n. 153.

**PRESIDENTE.** I due disegni di legge saranno votati a scrutinio segreto nel corso di questa seduta.

Per l'ipotesi che potesse presentarsi l'opportunità di coordinamento, chiedo che la presidenza sia autorizzata a provvedervi.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, concernente l'istituzione di un coefficiente di compensazione per l'importazione dalla Svizzera del bestiame bovino da macello. (475).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto legge 24 novembre 1953, n. 849, concernente l'istituzione di un coefficiente di compensazione per l'importazione dalla Svizzera del bestiame bovino da macello.

Questo disegno di legge è stato approvato dal Senato, nella seduta del 4 dicembre 1953.

Come i colleghi ricordano, ieri l'Assemblea ha autorizzato la relazione orale su questo disegno di legge. L'onorevole Arcaini ha

pertanto facoltà di svolgere la sua relazione.

**ARCAINI, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, limiterò la mia relazione agli elementi essenziali. Il decreto legge 24 novembre 1953, n. 489, che si propone venga convertito in legge con l'articolo unico che abbiamo davanti a noi è il più recente — e da più parti si auspica non sia l'ultimo — di una serie di provvedimenti che nel corso di quest'anno sono stati adottati e che in seguito si dovranno prendere a tutela della nostra agricoltura. Esso riguarda l'importazione del bestiame bovino da macello. Sostanzialmente è un provvedimento un po' tardivo, inteso a riequilibrare una situazione di fatto turbata da un premio di 300 franchi svizzeri per capo bovino da macello accordato dal Governo elvetico ai produttori svizzeri.

Come è noto, il mercato del bestiame vivo destinato alla macellazione, e quindi della carne macellata all'ingrosso, ha subito e va subendo da circa 18 mesi una crescente flessione, che viene recepita con senso di profondo e giustificato allarme da parte del settore agricolo, che ha reclamato provvedimenti protettivi per non scoraggiare l'allevamento del bestiame, che costituisce un elemento di capitale importanza nell'economia delle nostre aziende agricole, piccole o grandi che siano. Basta considerare i numeri indici dei prezzi all'ingrosso per il bestiame bovino per rendersi conto della gravità della situazione. Infatti, fatta base il 1938 = 1 e riferendoci ai mesi di giugno 1950, 1951, 1952 e 1953 il numero indice passa da 75 nel mese di giugno 1950 a 97,57 nel 1951, n. 74,80 nel 1952 e a 64,08 nel 1953, che è l'ultimo dato di cui dispongo. La flessione dei prezzi alla produzione dal luglio 1952 è stata di oltre il 30 per cento, mentre nel mercato al dettaglio la diminuzione è stata solo del 5 per cento, onde si rende necessario un provvedimento atto a tutelare il consumatore dal prezzo eccessivamente alto delle carni: in questo senso l'onorevole Franzo ha presentato un ordine del giorno che illustrerò in sede opportuna.

A porre un riparo a questa situazione, allo scopo cioè di sostenere il prezzo del bestiame all'allevatore, si è ricorso all'aumento temporaneo del dazio di importazione del bestiame da macello e, nei confronti dei paesi coi quali non vige il regime di liberalizzazione, si è ripristinato il sistema della licenza.

Credo utile dare alla Camera alcuni dati illustrativi dell'ampiezza del problema e dell'importanza dell'importazione di bovini e di carni dai paesi fornitori. L'importazione

dei bovini e dei suini nel 1952 e nel primo semestre del 1953 è stata pari all'1 per cento della consistenza nazionale; l'importazione di carne fresca e congelata nel 1951 è stata pari al 5 per cento della macellazione bovina effettuata in Italia nei comuni con più di 5 mila abitanti, i soli di cui abbiamo dati ufficiali; nel 1952 tale percentuale è salita all'8 per cento. Il ritocco del dazio deciso nel marzo scorso con efficacia fino a tutt'aprile e recentemente ripristinato, ha arrecato un sollievo veramente effimero alla situazione che si trova ora nuovamente in uno stato di grave crisi, tanto che la Commissione dell'agricoltura, dando parere favorevole sul disegno di legge in discussione, ha approvato un ordine del giorno Bonomi che i colleghi vedono riprodotto fra quelli presentati alla Camera.

Sul nostro mercato carneo così caratterizzato si appuntano le iniziative di alcuni paesi nostri fornitori, i quali per favorire il collocamento dei loro prodotti hanno stabilito dei premi e degli incentivi che da parte nostra è doveroso controbattere per ristabilire almeno un equilibrio di mercato. Così, avendo la Svizzera concesso un premio di esportazione di 300 franchi svizzeri per ogni capo bovino da macello esportato (il che ha incrementato eccezionalmente l'esportazione del bestiame dalla Svizzera verso il nostro paese, come rileva la relazione ministeriale), torna più che giustificato il decreto-legge che noi dobbiamo convertire in legge. Questo, all'articolo 1, stabilisce che è dovuto un coefficiente di compensazione di 30 mila lire per capo bovino da macello proveniente dalla Svizzera da riscuotersi dalla dogana in aggiunta al dazio in vigore.

Non dubito che analoghi provvedimenti saranno adottati nei confronti dei paesi che vorranno eventualmente seguire verso di noi l'esempio della Svizzera. E mi auguro che i provvedimenti in questa materia siano solleciti e tempestivi. Non vale che io avverta la Camera che la procedura adottata dal signor Presidente della Repubblica è perfettamente giustificata dall'improrogabilità delle circostanze. Esprimo il voto che il Governo segua attentamente questa materia e che le giuste aspirazioni dell'agricoltura siano tempestivamente tutelate. Senza — almeno prima che i presentatori degli ordini del giorno li abbiano illustrati — entrare nel merito di essi, ho l'onore di invitare la Camera, a nome della Commissione di finanze e tesoro, ad approvare il disegno di legge, così come ha già fatto il Senato.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare l'onorevole Audisio. Ne ha facoltà.

**AUDISIO.** È stato più volte detto e ripetuto dalle varie parti che la crisi del bestiame è, almeno da 18 mesi, uno degli aspetti più gravi, anzi il più travagliato (questa è la frase che ricorre) di ogni settore merceologico del nostro paese. Si legittima quindi ogni preoccupazione, mentre ogni considerazione si deve dare a chi incita a prendere urgenti provvedimenti per far fronte a tale situazione.

Ora, sarà bene mettere in guardia la pubblica opinione. E debbo ringraziare l'onorevole relatore che in certo qual modo è avvenuto implicitamente ad avvalorare la tesi che io sto per sostenere, che cioè il provvedimento al nostro esame odierno non deve creare illusioni, perché le categorie interessate sono molto attente e sensibili a ciò che noi stiamo facendo, e noi non dobbiamo dare ad essi nemmeno il sospetto che il decreto legge del 24 novembre 1953, n. 849 (che noi oggi stiamo tramutando in legge della Repubblica, concernente l'istituzione di un coefficiente di compensazione di 30 mila lire per ogni capo bovino da macello che valichi la frontiera svizzera), sia un provvedimento idoneo ad affrontare il grave problema della crisi nel settore del bestiame.

E mi accingo a dare breve dimostrazione di questo mio asserto. Ha detto poc'anzi l'onorevole relatore che il provvedimento è già tardivo, cioè interviene quando i buoi sono già scappati dalla stalla. E cioè non si era previsto che quel fenomeno dei premi concessi dal Governo svizzero ai suoi esportatori poteva verificarsi, e allora si cerca di correre ai ripari quando l'inconveniente si è già verificato.

Ma poiché il relatore diligentemente ha raccolto quanto si è osservato in Commissione dell'agricoltura questa mattina durante la seduta appositamente convocata per questo disegno di legge, sarà opportuno soffermarsi su alcune delle osservazioni che in quella sede sono state fatte.

È stato detto, ad esempio, che il Governo deve fare molto più di quanto non faccia ora per affrontare la crisi, non solo nel settore del bestiame, ma in tutti gli altri settori della produzione agricola nazionale.

Ovviamente mi impongo lo stretto tema che stiamo discutendo e non voglio cogliere l'opportunità di un esame più approfondito della questione; si andrebbe molto innanzi nelle considerazioni.

Altri colleghi hanno detto che la crisi è troppo profonda, per cui questi palliativi dei dazi e superdazi di compensazione finiscono per creare uno stato di cose, anche dal punto di vista psicologico, che alla lunga sarà deleterio per l'economia nazionale. Altri hanno sostenuto che occorrono nuovi provvedimenti per incrementare i consumi. E qui il discorso sarebbe larghissimo, perché, mi donando, come si possono incrementare i consumi nel nostro paese, se il potenziale di acquisto delle grandi masse consumatrici diminuisce o tende a diminuire o comunque non tende ad aumentare con quel ritmo con cui aumenta il costo della vita? (*Interruzione del deputato Santi*). Non sono un gran competente in materia, ho appena un'infarinatura di problemi economici e non mi azzardo ad entrare in polemica con Menichella, ma è certo che, se Menichella avesse 20-30 mila lire di stipendio, la penserebbe come tutti i cittadini italiani che si trovano in tali condizioni. Altri hanno puntato i loro strali sul blocco delle importazioni. Si è parlato addirittura di autarchia in questo campo e sono affiorate preoccupazioni che anche soltanto la terminologia possa adombrare vaghi ritorni ad un protezionismo economico, che è stato già in altre occasioni fonte di ben gravi grattacapi per la nostra economia. Si è detto addirittura che il Governo dovrebbe prendere l'iniziativa di organizzare degli spacci di vendita, ecc.

Ora è evidente che, se sono sorte tutte queste proposte e se sono state ventilate tali preoccupazioni, se i colleghi desiderano che il problema sia visto nelle varie facce del prisma che costituiscono gli aspetti del grave problema, è chiaro che ad un certo momento la domanda si pone. Noi abbiamo spesse volte sostenuto con critiche e con atteggiamenti obiettivi la validità di certe analisi, l'assoluta urgenza di certe soluzioni, la prospettiva di inevitabile sviluppo, se quelle linee, che erano tanto care al Governo, fossero state abbandonate e fossero state sostituite con un nuovo orientamento di politica economica. E sentiamo quindi oggi da varie parti, per bocca di colleghi di tutti i gruppi politici, che indirettamente si viene ad accedere o a riconoscere la giustezza di quelle nostre affermazioni, di quelle nostre analisi, di quelle nostre critiche. Ma non vogliamo farci di questo un manto di gloria. Noi vorremmo, se fosse possibile, che qualche volta, in un Governo che è nato come un Governo di affari, come un Governo di amministrazione, si potesse trovare la tendenza alla soluzione

concreta dei problemi e a fare qualcosa in questo campo. Sappiamo bene che, data la situazione politica in cui oggi viviamo, che è quella che è e che non si può modificare con un colpo di bacchetta magica, non è possibile pretendere dal Governo una politica che sia tutta orientata secondo quanto noi obiettivamente crediamo di poter sostenere. Ma certo è che un Governo che intende fare dell'amministrazione non può non fare dell'amministrazione senza tener conto dei problemi gravi della nostra economia. Il provvedimento odierno, come quello di alcuni mesi fa che aumentò il dazio doganale al 16 e al 18 per cento, non sortirà lo scopo di alleviare la crisi nel settore del bestiame. Quando vi fu l'elevazione di quel dazio, alcuni giornali portavoce del Governo avevano sottolineato che il provvedimento avrebbe apportato dei benefici; ma gli stessi colleghi di parte governativa dovettero poi riconoscere, dopo alcuni mesi, con ordini del giorno e interventi durante la discussione del bilancio dell'agricoltura, che quel provvedimento, ben lungi dall'aver alleviato la crisi, forse l'aveva ancor più aggravata.

Oggi vi è un giornale, per voi molto qualificato, onorevoli colleghi di parte governativa, il *Mondo agricolo*, il quale ci dice: « Si è infatti constatato che nonostante la deliberazione di un diritto doganale aggiuntivo di lire 30 mila a capo del bestiame importato dalla Svizzera, il mercato non solo non ha trovato alcun equilibrio, ma si è ulteriormente aggravato e ciò conferma ancora una volta l'impellente necessità (ecco le cose che devono interessare l'onorevole Rumor) di misure adeguate alla critica situazione del momento in quanto le provvidenze adottate fino adesso si sono rese insufficienti ».

Ma poi vi è da aggiungere: perché il provvedimento deve riguardare soltanto la frontiera svizzera? Non vi è forse anche la Francia che in questi ultimi tempi ha preso provvedimenti analoghi, concedendo premi di esportazione ai propri allevatori di bestiame e soprattutto in direzione dell'Italia? Non vi è forse anche la frontiera con l'Austria e quella con la Jugoslavia e non vi sono — aggiungo io — le frontiere marittime?

Che cosa rappresenta questo provvedimento, dato che proprio in questi giorni — come abbiamo appreso stamane da un autorevole membro della Camera — l'Argentina ha concluso un affare con l'Italia appunto in merito all'esportazione nel nostro paese di numerose migliaia di capi di bestiame in piedi e di un forte quantitativo di carni macellate?

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1953

Ed allora, palliativo per palliativo se facciamo un po' i conti, vedremo che sarà ben difficile cavarne qualcosa di positivo.

Ora, mi si dirà — e pare l'abbia già accennato l'onorevole relatore nella sua relazione orale — che il Governo provvederà anche verso questi altri Stati.

Comunque, se anche si arriverà a questo e se anche si dovrà giungere al blocco temporaneo delle importazioni, da alcuni sollecitato, da altri paventato, da parte nostra non certo considerato strumento abile e definitivo per risolvere la crisi del bestiame (ma comunque, noi non avremmo nessuna preoccupazione se vedessimo che una nuova politica nel settore della produzione agricola venisse instaurata dal Governo), saremmo pronti a discutere anche di questo provvedimento. Tuttavia, l'unica cosa seria che si possa dire oggi è che il Governo va avanti alla giornata e si continua ad andare avanti alla giornata così come i precedenti governi hanno fatto in questo campo.

Anche se dobbiamo accettare il correttivo che ci suggeriva l'onorevole Arcaini, e cioè che si son chuse le stalle quando solo una parte dei buoi era scappata, si deve riconoscere che questi provvedimenti non sono stati mai tempestivi, ma sono sempre venuti in ritardo. Non vi è, cioè, una politica che voglia affrontare a fondo i problemi della crisi, non solo nel settore del bestiame, ma anche in altri settori. Ed allora, per forza dovete concedere che la polemica politica venga a galla. Non è possibile non pensare che facendo questa politica non si favorisca un determinato gruppo di persone del nostro paese che ha solo di mira il proprio gretto — e talvolta — sporco interesse. Se abbiamo degli indici che ci sottolineano in modo particolare la gravità della crisi in alcuni settori (carne, vino, olio, canapa) e tuttavia non si prendono dei provvedimenti adeguati per poter affrontare concretamente la crisi, è evidente che v'è qualcuno che su questa crisi ci guadagna. Il fatto stesso che l'onorevole relatore rilevi come la caduta del prezzo alla produzione non corrisponda ad un beneficio del proporzionale ribasso del prezzo sul mercato di consumo, denota che vi è, fra coloro che comprano alla produzione e gli stessi che vendono al consumo, una categoria di trafficanti in Italia che hanno interesse a che le « forbici » in questo campo, tendano a divaricarsi e non a riunirsi.

Un'altra osservazione è questa: si è istituito un diritto doganale sui bovini da macello. L'onorevole relatore ha visto il punto.

ma non lo ha espresso. Ciò mi ha procurato una certa preoccupazione; mi chiedo: come mai solo sui bovini da macello e perché non su tutti i bovini? Preoccupazione aggravata dal fatto che il provvedimento è stato preso in direzione della Svizzera, la quale si è specializzata — secondo le informazioni che abbiamo e che anche voi avrete in abbondanza — ad avviare nel nostro paese una buona parte degli animali malati di tubercolosi. Ed allora attraverso il largo fascio di frontiera, questi animali verranno avviati nel nostro bel paese. Ma l'esenzione dei dazi per i bovini di razza pregiata rimane ancora nei confronti della Svizzera. E allora è evidente che molte volte si troverà il mezzo di far passare come razza pregiata una grande quantità di carne da macello, che verrà in Italia in barba al nostro dazio e alle nostre tariffe di compensazione.

Se lo dicessi solo io potreste sospettare che si voglia fare della speculazione politica in questo campo. Ma ho trovato nella mia casella questo foglietto: A. G. R. I. (Agenzia giornalistica rurale d'informazione), che non è certamente edito dal partito comunista italiano. Ho letto queste parole: « Per quanto riguarda specificatamente le importazioni di bestiame dalla Svizzera vi è tuttavia anche da rilevare che quello denunciato da macello è la minima parte, poiché più spesso i capi di bestiame vengono introdotti in Italia in esenzione da dazio come se fossero di razza pregiata, pur essendo poi venduti per bovini da macello. In considerazione di ciò si sottolinea in ambienti competenti che sarebbe quanto mai opportuna una più attenta vigilanza affinché il bestiame che dalla Svizzera viene importato in Italia fosse destinato agli scopi stabiliti nella denuncia doganale ». Se l'A. G. R. I. arriva al punto di scrivere queste parole, le nostre potrebbero essere tollerate anche quando fossero molto più infuocate. Ma non è che noi vogliamo gridare più forte per far sentire che abbiamo ragione di muovere queste critiche. Noi diciamo che il problema delle frodi e del commercio clandestino nel nostro paese è un problema che ha investito ormai troppo largamente la vita economica nazionale; e cioè il bestiame da macello che entra in Italia sotto denominazione diversa, spesse volte incontrollata, è quello che ha determinato una speculazione paurosa sui prezzi alla produzione. Sono proprio gli uomini che vivono attorno a certe organizzazioni (perché di organizzazioni si tratta) che voi dovete individuare. E qui cade acconcia una osservazione, onorevole rappresentante del Governo. Io so che, per poter far

valere la sua legge, ella deve fondare l'azione sulle forze della polizia tributaria, che deve fare osservare tale legge. Io non so se una sollecitazione in questa sede sia sufficiente per far diventare più vigilanti coloro che hanno il compito di vigilare. Ma forse non dico cosa vana se suggerisco l'idea di fare un corpo di vigilanti sui vigilatori. Perché troppo spesso coloro che devono vigilare si dimenticano di essere tanto meticolosi quanto dovrebbero, per poter prendere in fallo della gente che è rotta a tutte le astruserie del commercio clandestino.

Ma il centro della questione è un altro, e non può essere accantonato. E noi, che ci siamo sempre battuti e continuiamo a batterci per la tutela della piccola azienda contadina e per poter alleviare le condizioni di incredibile miseria in cui vivono i contadini nel nostro paese, noi non potevamo lasciar passare senza queste nostre dichiarazioni un disegno di legge di tale importanza, quale può essere quello che abbiamo all'esame, e senza sottolineare che il problema di fondo rimane questo: garantire economicamente e potenziare la produzione e l'allevamento all'interno del nostro paese. Vi è un ordine del giorno (se ne è parlato al Senato, non so se sarà qui ripresentato) che chiede di utilizzare i proventi che possono essere ricavati dall'applicazione di questa legge a fini di potenziamento dell'allevamento zootecnico, per far sì che migliorino le stazioni di monta, per permettere quindi che il contadino ne possa avere indirettamente un beneficio. Dichiaro senz'altro che i benefici, anche in questo campo, sarebbero minimi. Basti pensare allo stanziamento che all'uopo è stato approvato poche settimane fa nel bilancio dell'agricoltura, per renderci conto che non si fanno grandi passi in avanti in questa attività. Il problema centrale rimane quello di estendere i consumi. Ora l'Italia, che ha la quota più bassa di tutti i paesi civili in materia di consumo di carne (17 chilogrammi per persona) non è un paese nel quale abbondano molto i malati di uricemia provocata da eccessiva ingestione di carne!

Perché, se 17 chilogrammi a testa sono pochi, però sono quelle famose medie (come quelle di cui parla Trilussa) che non dicono niente, dato che in Italia vi sono alcuni milioni di persone che non mangiano mai carne.

Con sorpresa ho trovato nella mia casella il *Giornale del mezzogiorno*, il quale afferma che 6 milioni di italiani non mangiano mai carne. Come vedete la nostra media di 17 chilogrammi diminuisce mano a mano che passiamo alla

classificazione per categorie sociali nel nostro paese. Lo stesso giornale, dice che bisogna constatare che il potere di acquisto è bassissimo non soltanto per questi 6 milioni di italiani che non mangiano carne, ma anche per altri 12 milioni di italiani che ne mangiano pochissima e raramente nell'anno solare.

Ora, se non si vuole affrontare il problema di fondo, è evidente che tutti i provvedimenti che si prenderanno saranno dei puri e semplici palliativi che non risolvono niente; anzi, ripeto, da un punto di vista psicologico possono aggravare il problema.

Perché il giorno in cui questi famosi «intrallazzatori» della nostra economia si saranno accorti che è possibile accordarsi con i loro colleghi svizzeri per non perdere parte di quel pecunio che dovrebbero pagare al momento dell'entrata del bestiame, è evidente (dato che il Governo svizzero ha già stabilito di dare dalle 3 alle 6 mila lire per quintale per ogni capo esportato) che gli esportatori svizzeri possono fare una combinazione con l'importatore italiano per cui quelle 30 mila lire potrebbero benissimo pagarle gli stessi esportatori svizzeri. E in questo caso è salvo il patrimonio dei nostri bravi importatori. Essi possono continuare la loro magnifica opera di attentato al mercato nazionale. E in tutto e per tutto solo il Governo avrà ottenuto un piccolo beneficio.

Se ammettessimo che le importazioni dalla Svizzera, dopo che la legge sarà entrata in vigore, si aggirassero su una cifra di 10 mila capi di bestiame, il Governo ne avrebbe un beneficio di 300 milioni.

Con una simile cifra, onorevoli colleghi, vogliamo davvero affrontare la crisi del bestiame in Italia? Vi ho data questa cifra sulla base dei dati statistici, in quanto so che in tempo d'importazione libera nel primo semestre 1953 sono stati importati 8 mila capi, come si legge dalla relazione governativa.

I nostri contadini delle vallate del Monferrato, del cuneese, del novarese, dell'arco alpino, i piccoli allevatori della Toscana, del Veneto, delle Marche, del Lazio, quale beneficio ne ritrarranno? Come potranno convincersi che noi facciamo veramente delle leggi che tendono a migliorare la loro situazione, quando invece corriamo dietro alla crisi, come un tardo segugio alla lepre che sta scappando. ogni volta che viene all'orizzonte, nella forma di una nuova minaccia alla economia nazionale?

... Ci pensino gli uomini di Governo! Pensino che non possiamo ogni volta intraprendere

un'azione frammentaria, occasionale, di dettaglio, sfiorando soltanto i grandi problemi di fondo che sono al centro dell'economia nazionale.

Bisogna che ci decidiamo una buona volta, bisogna che vi decidiate voi che siete al Governo onde fare qualcosa di più serio in questo campo. Iniziamo il dibattito, se necessario, perché so che le nostre proposte non potranno essere completamente accettate da voi come noi non potremmo accettare tutte le vostre. Ma almeno una volta si concretizzi l'intenzione di fare qualcosa che sia nel completo interesse delle categorie produttive dei coltivatori diretti italiani.

Bisogna abbandonare questa vecchia strada, la strada del palliativo per affrontare, se necessario anche col bisturi, qualche grosso problema, qualche nodo che non vuole sciogliersi.

Bisogna trovare la forza necessaria, lo ammetto, e la forza la si trova nella nostra Assemblea, che deve dire una parola nuova verso costoro che continuano ad impoverire, in quanto vedono ogni mese andare indietro le loro aziende e vedono regredire le loro posizioni. Ma ciò si farà! (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli ordini del giorno. Il primo è quello degli onorevoli Bonomi, Truzzi, Burato, Monte, Sedati, Franzo, Ferrari Riccardo, Marenghi, Stella e Zaccagnini:

« La Camera,

considerato il permanere da oltre 18 mesi della grave crisi nel settore zootecnico,

invita il Governo

« a disporre con assoluta urgenza la sospensione temporanea di qualunque importazione di bestiame vivo e carni macellate anche dai paesi liberalizzati ».

L'onorevole Bonomi ha facoltà di svolgerlo.

BONOMI. Esaminando questo disegno di legge, credo che debba darsi atto al Governo della buona volontà dimostrata nel cercare di risolvere la crisi del settore zootecnico.

Il Governo, dopo avere aumentato il dazio nel gennaio scorso dall'11 al 15 per cento sulle importazioni del bestiame, nel mese di ottobre ha ripreso in esame il provvedimento di aumento del dazio, portandolo, per il bestiame vivo, dall'11 al 16 per cento,

e per le carni macellate, dall'11 al 18 per cento.

Quali gli effetti di questi provvedimenti di aumento del dazio? Gli effetti sono stati limitati, ed in qualche caso addirittura irrilevanti, anche perché le misure sono coincise con la fine di ottobre, col momento cioè di maggior pesantezza del mercato zootecnico; è noto che, a fine ottobre e ai primi di novembre, c'è quello che si chiama lo svuotamento della stalla, ossia il cambio del bestiame. Un maggior quantitativo di bestiame è affluito sul mercato determinandone inevitabilmente il ribasso.

Ma al provvedimento di aumento del dazio è seguita immediatamente la rappresaglia da parte di alcuni paesi, e fra questi la Svizzera. Altri paesi hanno dato sotto le forme più impensate dei premi all'esportazione, com'è denunciato nella relazione ministeriale.

In base alle norme della tariffa generale, quando avvengono fatti di questo genere, al Governo è data la possibilità di una contro-rappresaglia, e di questo si discute oggi.

È sufficiente questo provvedimento?

Ritengo che non lo sia. Si sente parlare di crisi nel settore zootecnico da tutte le parti da diversi mesi. Colpevole di questa crisi è il Governo? Io ritengo che la colpa non possa essere data al Governo. La crisi del settore zootecnico non è soltanto italiana ma è crisi di tutti i paesi. Il prezzo del bestiame è salito, rispetto al 1938, a 92 volte, il crollo improvviso nel luglio 1952 l'ha portato al di sotto delle 60 volte. Non è possibile e non è sperabile che si possa tornare alla quota di 92 volte del primo semestre del 1952, e ciò per varie ragioni; però è necessario riportare il prezzo del bestiame ad un livello possibile di economicità per gli allevamenti.

Colpa del Governo? Vorrei ancora dire di no, anche se andiamo a confrontare quella che è la produzione nazionale di carne in confronto alle importazioni.

Le importazioni non sono tali e in forma così massiccia da portare sul mercato forti quantitativi di carne dall'estero. Però, che cosa è avvenuto? Nel dicembre scorso il Governo ha cambiato il regime di importazione nei riguardi dei paesi non liberalizzati: ha mutato il sistema a dogana con un sistema a licenza, a permesso, per i paesi non liberalizzati.

Il provvedimento ha dato scarsi risultati. Dai paesi liberalizzati il bestiame ha continuato ad entrare: abbiamo visto arrivare dalle frontiere dell'Austria del bestiame non

austriaco, ma bestiame che poteva provenire dalla Jugoslavia e dall'Ungheria. Io ho già denunciato alla Camera un fatto specifico: ad un certo momento abbiamo rifiutato una compensazione di bestiame contro ortofrutticoli con l'Ungheria, per non appesantire il nostro mercato. Poche settimane dopo, quello stesso bestiame che avevamo rifiutato rinunciando alla esportazione di ortofrutticoli ce lo siamo visto arrivare dalle frontiere dell'Austria liberalizzata, e poiché siamo debitori nell'area dei pagamenti europei, abbiamo dovuto pagare parte di quel bestiame anche in dollari.

Oggi che cosa chiediamo, di fronte al ripetersi di questi fatti? Chiediamo forse qualche cosa di grosso?

Vi è un ordine del giorno che ha spaventato e preoccupato qualcuno. La portata di questo ordine del giorno, che ho illustrato stamane in Commissione, vuole essere un invito a fare qualche altra cosa. L'allarme destato nell'ambito governativo è stato tale da farci pensare che in qualche modo si ritenga che forse noi difettiamo di senso di responsabilità. Ci si è detto: dovremmo venir meno a tutti gli impegni internazionali?

Io ritengo di no, perché chiediamo non la sospensione permanente di tutte le importazioni, ma una sospensione temporanea. Infatti, bisognerebbe essere ciechi per chiedere la prima cosa, perché rappresaglie di questo genere si fanno sentire sulla economia nazionale e in modo particolare sulla economia agricola, in quanto non importare affatto bestiame significa non esportare niente di certi prodotti agricoli.

Quindi, sospensione temporanea, onde ottenere quello che in Commissione ho chiamato un effetto psicologico.

Infatti, oggi che cosa avviene? Basta che sul mercato di Roma arrivino 100 capi di bestiame di importazione a 200-250 lire al chilo, per deprimere il mercato, per far precipitare il prezzo della carne nazionale.

Quindi, suggeriamo di tentare anche questa strada, sempre nei limiti delle possibilità: non vi chiediamo certo di rompere tutti gli accordi internazionali.

Però, signor ministro, noi vorremmo chiedere a lei e al Governo un'altra cosa: deve restare o no il bestiame compreso nelle merci liberalizzate? Questo è il punto essenziale. Anche qui non si rompe niente, perché avere un prodotto in più o in meno, non significa la fine del mondo.

Noi siamo stati fra i primi ad arrivare al traguardo nel campo della liberalizzazione,

ebbene, signor ministro, noi non riteniamo che il sistema crolli per il solo fatto di avere domani un prodotto in meno.

Mi risulterebbe che già in sede di C. I. R. una proposta del genere è stata presa in considerazione, poiché il C. I. R. si è reso conto della grave situazione in cui si trova il settore zootecnico che interessa non solo qualche azienda, ma tutte o quasi tutte le aziende italiane. Quindi, la nostra richiesta è semplice, noi non vogliamo disconoscere gli impegni che sono stati presi. Alcuni colleghi dell'opposizione hanno ricordato il trattato commerciale con l'Argentina, per il quale noi abbiamo dovuto accettare l'importazione di bestiame. Ma non possiamo davvero stracciarci le vesti, perché anche nel campo del commercio internazionale vige la legge del *do ut des*. Non bisogna dimenticare che in occasione di quel trattato noi dovevamo tener presente l'emigrazione, il lavoro italiano in Argentina e le rimesse degli emigranti. Dunque, riteniamo di essere uomini responsabili se avanziamo richieste come quella che ho fatta poc'anzi.

Noi, signor ministro, non chiediamo di abbandonare la strada della liberalizzazione, di rivoluzionare il sistema della liberalizzazione, perché noi riteniamo ancora che l'Europa libera oltre che essere unita politicamente, deve essere unita economicamente. Togliendo un prodotto da quelli compresi nella liberalizzazione non cade il mondo. Che cosa hanno fatto gli altri paesi che pure hanno preso come noi impegni sulla liberalizzazione delle merci? Abbiamo visto l'Inghilterra, la quale ultimamente (e siamo alla vigilia della produzione agrumaria) ha liberalizzato qualche prodotto nel settore ortofrutticolo, ma subito dopo ha raddoppiato il dazio di importazione. Se questo possono farlo gli altri paesi, è evidente che possiamo farlo anche noi.

È appunto ispirandoci a tali precedenti che abbiamo presentato il nostro ordine del giorno. Noi non vogliamo creare intralci al nostro paese, né vogliamo che il Governo contravvenga agli accordi internazionali. Desideriamo soltanto che il Governo si renda conto della grave situazione in cui versa il settore zootecnico e che prenda una decisione per risolverla. Noi non proponiamo un'altro aumento del dazio sul bestiame, perché questo comporterebbe rappresaglie che possono riuscire dannose al nostro commercio con l'estero; chiediamo soltanto di limitare nella misura più elevata l'importazione del bestiame. Non aggiungo altro. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Franzo, Burato, Ferraris Emanuele, Truzzi, Marengli, Graziosi e Sodano hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

constatato il perdurare della crisi zootecnica nel nostro paese;

dato atto al Governo di avere adottato provvedimenti intesi ad alleggerire il grave perturbamento nel settore, quali l'aumento della tariffa doganale e l'istituzione di un coefficiente di compensazione per l'importazione dalla Svizzera del bestiame bovino da macello;

rilevato, pertanto, che tali provvedimenti si sono dimostrati insufficienti a tonificare il mercato;

considerato, d'altro canto, che ad una aumentata produzione carnea non ha corrisposto una dilatazione nel consumo, soprattutto a causa del prezzo eccessivo alla minuta vendita;

ritenuto che oltre ad adottare provvedimenti di carattere legislativo attinenti alla importazione, sia assolutamente necessario ed improcrastinabile perseguire altre direttrici, specie per quanto riguarda la moralizzazione del mercato interno,

invita il Governo

a favorire al massimo, sotto qualsiasi forma e specie nei centri di maggior consumo, la istituzione di spacci per la vendita diretta della carne macellata, e ciò al duplice convergente scopo di tonificare il depresso settore zootecnico e di incrementare il consumo della carne nel nostro paese mediante il ribasso dei prezzi al consumatore ».

L'onorevole Franzo ha facoltà di svolgerlo.

FRANZO. Forse non è in questa sede specifica di conversione in legge di un decreto-legge che va posto, come noi abbiamo posto ed altri colleghi hanno validamente posto, il grosso problema dell'attuale crisi zootecnica che da circa due anni travaglia il nostro paese. Tuttavia a noi pare evidente che anche in questa sede non si possa fare a meno di richiamare l'attenzione del Governo sull'assoluta necessità di adottare al più presto provvedimenti intesi a tonificare il settore zootecnico.

L'onorevole relatore Arcaini in questa sede, l'onorevole Marengli stamane in Commissione, e poc'anzi l'onorevole Bonomi, sia pure in modo diverso e con diversa impostazione, hanno tutti richiesto la stessa cosa: provvedere al più presto al risanamento del settore zootecnico.

Il nostro ordine del giorno tende appunto a raggiungere questo scopo, ed è la risultante, così come è stilato, di parecchi concetti che, brevemente commentati, possono dare una esatta idea di ciò che noi intendiamo chiedere al Governo.

Anzitutto si deve constatare il perdurare della crisi zootecnica nel nostro paese. Le argomentazioni addotte dall'onorevole relatore mi esimono da qualsiasi altra trattazione di questo particolare aspetto del problema: crollo dei prezzi alla produzione; mancanza di foraggio; siccità l'anno scorso e forse eccessiva piovosità in alcune zone quest'anno; importazione, liberalizzazione. Non facciamo qui una diagnosi particolare del male che affligge la zootecnia nazionale; proviamo piuttosto a cercare un rimedio atto almeno ad alleggerire questa grave depressione.

Diamo atto al Governo di aver adottato, con la sua sensibilità, provvedimenti intesi ad alleggerire il grave perturbamento nel settore. Mi riferisco all'aumento della tariffa doganale ed all'istituzione di un coefficiente di compensazione per l'importazione dalla Svizzera del bestiame bovino da macello.

Sono sufficienti questi provvedimenti per tonificare il depresso settore zootecnico? Questo è il punto sul quale dobbiamo discutere. Noi ci auguriamo che questi provvedimenti siano idonei a questo scopo, ma abbiamo la sensazione che purtroppo non siano ancora sufficienti. Poco fa l'onorevole Bonomi ha formulato una proposta che potrebbe sembrare dura: egli ha chiesto la sospensione temporanea di qualunque importazione di bestiame vivo e di carni macellate anche dai paesi liberalizzati. L'onorevole Bonomi ha illustrato questa proposta, che non dovrebbe però assumere un carattere eccessivamente impegnativo: egli ha sottolineato gli effetti psicologici che deriverebbero da un simile provvedimento.

Noi siamo però convinti che il problema della carne in genere debba essere affrontato anche sul piano nazionale. È inutile ripetere ancora una volta che mentre il prezzo del bestiame è diminuito del 40-50 per cento, a tutto danno dei produttori, il consumatore ha visto invece aumentare ancora il prezzo della carne nella vendita al minuto. Bisogna assolutamente eliminare questo grave fenomeno. Inoltre, con l'ordine del giorno da noi proposto, invitiamo il Governo a studiare anche un'altra direttrice: quella di moralizzare il mercato interno della vendita della carne, soprattutto al minuto, affinché si trovi (come noi ci auguriamo) un punto di incontro

fra allevatori e consumatori, in modo che i primi vendano il loro prodotto ad un prezzo più remunerativo ed i secondi possano acquistarlo in maggiore misura.

L'onorevole Audisio ha detto poco fa inesattamente che noi vogliamo addossare al Governo il compito di organizzare degli spacci cooperativi. Dio ce ne guardi! Vogliamo invece invitare il Governo a favorire al massimo, sotto qualsiasi forma e specie, soprattutto nei centri di maggior consumo, l'istituzione di spacci per la vendita diretta della carne macellata. Ciò non vuol dire affatto — se le parole hanno ancora un significato — che noi invitiamo il Governo a promuovere direttamente, attraverso l'istituzione di spacci, la vendita della carne. Noi invitiamo invece il Governo a favorire al massimo l'istituzione di spacci per la vendita diretta della carne macellata, attraverso la concessione di licenze ed ogni altro provvedimento che verrà ritenuto idoneo a questo scopo. Riteniamo che mediante l'istituzione di spacci si possa determinare una migliore situazione in questo settore tanto travagliato e realizzare la duplice esigenza dei produttori e dei consumatori: i primi invocano un prezzo maggiormente remunerativo del loro prodotto, i secondi chiedono un ribasso dei prezzi al minuto onde accedere più largamente al consumo della carne, elevando anche in tal modo il tenore di vita della popolazione.

Questa è la sostanza del nostro ordine del giorno, che ci permettiamo di sottoporre alla benevola considerazione del Governo e dei colleghi, convinti che soltanto in questo incontro a metà strada, in un clima migliore di cooperazione economica, si possa trovare la soluzione di questo annoso problema che travaglia produttori e consumatori del nostro paese. (*Applausi al centro*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Arcaini.

**ARCAINI, Relatore.** Non ho molto da aggiungere, signor Presidente, a quanto ho detto poco fa. Rilevo con piacere che sia da parte dell'onorevole Audisio come da parte dell'onorevole Franzo si è individuato nella necessità di aumentare il consumo della carne nel nostro paese la via giusta per risolvere la crisi attuale in questo settore.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, data l'impossibilità di consultare gli altri membri della Commissione finanze e tesoro, non posso che esprimere un parere personale. Ritengo che l'ordine del giorno Bonomi, così come è stato formulato, difficilmente possa essere accolto dal Governo. Ad ogni

modo, l'onorevole ministro potrà pronunciarsi su di esso più autorevolmente di me.

L'onorevole Franzo ha fatto delle proposte intese a spezzare la situazione di rigidità e di durezza che esiste fra il mercato all'ingrosso e quello al minuto, per cui mentre il mercato all'ingrosso segna flessioni di larga ampiezza, incidendo dannosamente nei riguardi dei produttori, non si verifica invece analogo andamento nei prezzi al minuto; il che costituisce un motivo di allarme da parte del consumatore, nonché una delle cause per cui non si riesce a dilatare il consumo della carne nel nostro paese corrispondentemente all'aumento del bestiame.

I dati parlano chiaro: mentre nel 1938 noi avevamo una consistenza di bovini in 7.667.000 capi, nel 1952 avevamo una consistenza di bovini in 8.690.000 capi. Forse è questa una delle cause per cui il mercato delle carni da macello trova nel nostro paese questa situazione di tensione, della quale tutti gli onorevoli colleghi intervenuti in questa discussione si sono fatti eco.

Provvedimenti in questo settore non sempre possono essere adottati con la necessaria tempestività, a meno che il Governo non si decida a fare non tanto una politica di difesa quanto — se mi si consente l'espressione — una politica di iniziativa (non voglio dire di offensiva) in questo settore.

Ringrazio gli oratori che sono intervenuti nella discussione, i quali hanno voluto fare su questo provvedimento — per sua natura limitato — una discussione ampia. È l'eco di un profondo disagio non soltanto dei produttori di carni, ma anche dei consumatori, che non sanno rendersi conto degli elevati prezzi al minuto. (*Applausi al centro*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il ministro del commercio con l'estero.

**BRESCIANI TURRONI, Ministro del commercio con l'estero.** Comincio anzitutto con l'assicurare gli onorevoli colleghi, ed in particolar modo l'onorevole Bonomi, che al Ministero del commercio con l'estero sta molto a cuore la situazione del settore bestiame. Il mio ministero ed io personalmente apprezziamo e siamo perfettamente consapevoli della grande importanza del settore bestiame non solo nella economia agricola del paese ma nel complesso della economia nazionale. Quindi non posso che assicurare gli onorevoli colleghi che tutto quanto riguarda il bestiame è seguito con viva attenzione e comprensione non soltanto dal Ministero dell'agricoltura ma anche dal nostro Ministero. Siamo anche perfettamente con-

sapevoli del grave disagio nel quale si trovano alcuni produttori di questo settore.

Mi limiterò ad alcune considerazioni di carattere generale. Per quanto riguarda le liberalizzazioni e le richieste che già da tempo ci pervengono da parecchie parti affinché noi facciamo macchina indietro nel settore del bestiame e in parecchi altri settori, io dirò francamente la mia opinione.

Sono molto riluttante a ritornare sul cammino che abbiamo percorso, perché le liberalizzazioni rappresentano secondo me nel complesso della politica economica generale del paese un grande progresso. Grazie alle liberalizzazioni noi abbiamo rotto un cerchio che avviluppava il nostro commercio, in particolare modo il nostro commercio di esportazione. Noi abbiamo abolito il sistema delle licenze nei settori liberalizzati. Non ho bisogno di ricordare agli onorevoli deputati quante critiche, e ben fondate, siano state fatte al sistema delle licenze: come i ritardi inevitabili nella concessione delle licenze; e gli arbitri, essi pure inevitabili, conseguenza di questo sistema. La liberalizzazione è un varco che noi apriamo in tutto il complicato sistema di trincee che impedisce lo sviluppo dei nostri traffici con l'estero. Per questi motivi io sono molto preplesso quando mi si propone di sospendere la liberalizzazione, perché ciò significa ritornare al sistema dei contingenti e delle licenze che — ripeto — suscitava tante critiche.

V'è ancora un'altra considerazione che riguarda in modo particolare il settore del bestiame, ed è questa: siamo cauti nel sopprimere le liberalizzazioni o nell'aumentare i dazi, perché ogni misura restrittiva di questo genere inevitabilmente incide sui prezzi interni e sul costo della vita; e noi sappiamo quale è poi il giro vizioso che viene a stabilirsi: richieste di più elevati salari, quindi nuovi aumenti di prezzi, nuovi ostacoli alle nostre esportazioni, turbamenti più o meno gravi nella nostra economia nazionale. In ogni modo se è necessario (e questa necessità certo si verifica in alcuni settori) difendere qualche nostra attività sia nel campo agricolo sia nel campo industriale, se io dovessi scegliere fra una abolizione delle liberalizzazioni o un aumento dei dazi senza dubbio preferirei questa seconda soluzione, perché essa non implica, come dicevo, il ritorno al pericoloso sistema delle licenze.

Io ho avuto molto piacere, poi, nel sentire le considerazioni esposte qui dall'onorevole Franzo. In sostanza egli ha detto giustamente che il problema delle carni, nonché

del prezzo e del mercato del bestiame è così vasto e complesso che non può essere risolto con provvedimenti doganali puri e semplici: occorre, invece, riformare tutta l'organizzazione interna delle vendite. Noi sappiamo anche come i recenti fortissimi ribassi nel prezzo delle carni e del bestiame all'ingrosso non abbiano avuto nessuna ripercussione sui prezzi al minuto, e ciò rende tanto più evidente che l'unica soluzione veramente efficace del problema risiede appunto nella riduzione dei prezzi al consumo mediante la quale soltanto sarà possibile creare un maggior volume dei consumi medesimi. Ricordo a tale proposito che l'Italia è proprio uno dei paesi che stanno alla coda nelle statistiche del consumo delle carni. È chiaro a tutti che c'è qualche cosa che non va nel meccanismo della distribuzione. Io non saprei dire dove questo *quid* sia: per appurarlo bisognerebbe fare inchieste molto accurate. L'unica cosa certa è il fatto della mancanza di connessione fra i prezzi all'ingrosso e quelli al minuto, per cui la diminuzione che avviene nei primi non si fa sentire nei secondi. Dipenderà dalle posizioni monopolistiche che si sono formate nel commercio all'ingrosso? Da alcune parti si dice che esistono nel nostro paese dei gruppi di grossisti i quali, mentre da un lato premono sui prezzi pagati al produttore, dall'altro impediscono che quelli al consumatore ribassino. Io non sono in grado di dire se ciò risponda a verità. Da alcune altre parti le accuse vengono indirizzate al dettagliante: si dice precisamente che la ragione della cosiddetta vischiosità dei prezzi dipende dai dettaglianti i quali, godendo a loro volta di posizioni monopolistiche, sono in condizione di sfruttare i consumatori. Anche su questo io non sono in condizione di esprimere un giudizio sicuro.

Quello che è certo, ripeto, è che il meccanismo non funziona, e pertanto, se veramente esistono dei monopoli che sfruttano il consumatore, è fuori dubbio che è necessario spezzarli energicamente. Insomma è soltanto mediante una riorganizzazione profonda di tutto il sistema di distribuzione che noi potremo risolvere durevolmente ed efficacemente il problema del prezzo delle carni. (*Applausi al centro*).

**PRESIDENTE.** Comunico che l'onorevole Bonomi ha così modificato il suo ordine del giorno:

« La Camera, considerato il permanere da oltre 18 mesi della grave crisi nel settore zootecnico, invita il Governo a prendere i più

razionali provvedimenti per stabilire nei confronti di qualunque importazione di bestiame vivo e carni macellate misure tali da affrontare efficacemente la grave crisi esistente nel settore zootecnico ».

Quale è il parere del Governo sugli ordini del giorno Bonomi e Franzo ?

BRESCIANI TURRONI, *Ministro del commercio con l'estero*. Il Governo accetta i due ordini del giorno, assicurando che sarà grato di eventuali suggerimenti di misure da parte degli onorevoli deputati.

PRESIDENTE. Chiederò ora ai presentatori degli ordini del giorno se, dopo le dichiarazioni del Governo, insistono a che siano posti in votazione.

Onorevole Bonomi ?

BONOMI. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Franzo ?

FRANZO. Non insisto.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo all'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura.

GUERRIERI EMANUELE, *Segretario*. legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, concernente l'istituzione di un coefficiente di compensazione per l'importazione dalla Svizzera del bestiame bovino da macello ».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto nel corso di questa seduta.

**Discussione del disegno di legge: Trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità. (142).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Cuttitta. Ne ha facoltà.

CUTTITTA. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame era già stato approvato dalla Camera nel marzo 1953. Spero quindi che oggi non avremo da discutere molto. Per parte mia, prometto di essere breve. Nessuna polemica, nessuna recriminazione su quello che è stato fatto a danno degli appartenenti alla M. V. S. N. con un inconsulto atto di

confisca del patrimonio dell'opera di previdenza che essi si erano creata giorno per giorno per provvedere alla loro quiescenza.

Che cos'era la milizia ? Se ne è parlato tanto e molte volte a sproposito, lasciandosi fuorviare dalla passione politica. Era una polizia ? No, onorevoli colleghi. Non era polizia. Era una parte integrante dell'esercito, con il quale ha diviso le ansie, i pericoli, le fatiche, i combattimenti di quest'ultima guerra e di quella che facemmo in Africa quando si parlava di conquista dell'impero, che era conquista di terra per i nostri lavoratori i quali oggi vanno errando nel mondo come figli di nessuno.

La milizia aveva addestrati i suoi battaglioni e i suoi reggimenti, che poi furono inquadrati nell'esercito. Molti dei suoi ufficiali e sottufficiali provenivano dalle file dell'esercito. Aveva un'organizzazione territoriale per ciò che riguarda la contraerea (compito nazionale), per ciò che riguarda l'artiglieria da costa (compito di forze armate operanti nell'esercito). Aveva poi quattro specialità: quella dei postelegrafonici, della forestale, la portuale e la milizia della strada.

Non era la guardia armata della rivoluzione, come usava definirla qualche volta Mussolini nella sua esuberanza di loquacità fantasmiosa. Non guardava niente: faceva la guardia alla nazione, forza fedele fra le fedeli forze armate dello Stato. L'ha dimostrato luminosamente il 25 luglio 1943, quando, dopo quello che è successo, si temeva che i reparti della milizia si potessero levare in armi in appoggio a Mussolini che era stato eliminato dalla circolazione. Ma non fece proprio nulla, per alto senso del dovere, come dimostra il telegramma che in quella storica circostanza il capo di stato maggiore della milizia generale Galbiati inviò a Badoglio che aveva preso le redini del governo: « Assicuro vostra eccellenza che la milizia volontaria sicurezza nazionale, che dalla sua fondazione è stata con le altre forze armate ovunque l'onore della bandiera italiana lo abbia richiesto, rimane fedele al sacro principio di servire la patria ».

Come vedete, il 25 luglio 1943 la milizia si allineò subito e rientrò nelle altre forze armate. Senza che nessuno lo imponesse o lo prescrivesse, i militi tolsero il fascetto, che portavano al bavero delle giubbe, e lo sostituirono con le stellette. Quindi, non parliamo di forza armata della rivoluzione, ma di battaglioni, di reggimenti (si chiamavano legioni) che, addestrati al combattimento, nel combattimento resero magnificamente, così come tutti gli altri reparti dell'esercito.

Non indugio, onorevoli colleghi, perché per me ha parlato così bene il relatore che proprio guasterei il suo dire se volessi continuare a disturbarvi allungando questo mio brevissimo intervento. Ma lo dice la stessa relazione: « Occorre ristabilire uno stato di diritto ». Cioè, occorre riparare quella tale confisca che venne ordinata con decreto legislativo del 3 agosto 1944, n. 165. E, dice ancora la relazione, occorre attuare anche un provvedimento di equità perché, coi decreti legislativi 30 ottobre 1949, n. 808, e 11 gennaio 1951, n. 31, lo Stato italiano concesse la pensione e il trattamento di quiescenza alle milizie speciali (postelegrafonica, forestale e portuale); anzi fece di più: riammise in servizio coloro che erano necessari ai servizi forestali, postelegrafonici e portuali. Ed anche la milizia stradale fu rimessa a posto.

Si dimenticò completamente, invece, l'altra milizia, il resto della milizia, fra cui c'erano le specialità dell'artiglieria contraerea e da costa.

Provvedimento di parificazione, dunque quello sottoposto al nostro esame, provvedimento di equità! Come possiamo non estendere a tutta la milizia quello che è stato fatto per le milizie speciali?

Non ho altro da aggiungere, onorevoli colleghi. La stessa relazione parla di provvedimento distensivo. Abbiamo testé approvato, bene o male, un provvedimento di clemenza. Evidentemente, siamo oggi in clima di distensione, di pacificazione nazionale; mai come in questa giornata poteva capitare così opportuno questo provvedimento che è sottoposto al nostro esame. Onorevoli colleghi, compiamolo con animo lieto questo atto di giustizia, venendo incontro a tanti valorosi ufficiali e soldati che nella milizia hanno servito e combattuto per la patria su tutti i fronti di guerra, e venendo incontro altresì alle famiglie, alle vedove e agli orfani di coloro che per la patria sono caduti combattendo! (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Endrich. Ne ha facoltà.

**ENDRICH.** Il disegno di legge che ora si discute va esaminato senza prevenzioni d'ordine politico e va considerato soprattutto da un punto di vista giuridico ed umano. Non si tratta di dare un premio alla milizia come istituzione, perché come tale essa ha cessato di esistere esattamente dieci anni or sono. Si tratta di restituire il diritto ad una modesta pensione ad uomini che hanno creduto di servire e che hanno voluto servire la nazione; si tratta di dare ciò che spetta ai

superstiti di una limitata categoria, i quali non possono davvero costituire un pericolo per le istituzioni repubblicane anche perché la maggior parte di essi vive lontana dall'agone politico.

Negare il diritto alla pensione agli ex militi significherebbe sovrapporre a considerazioni di giustizia considerazioni e risentimenti politici, vorrebbe dire punire quei superstiti, quegli uomini già duramente provati dalla vita. E perché punirli? Si dice: sono stati strumenti di un regime. Anche se tale impostazione si avvicinasse alla verità (e vedremo fra un minuto che ciò non è esatto), una decisione sfavorevole al disegno di legge varrebbe a frustrare quello che è lo scopo del disegno stesso, scopo di pacificazione fra italiani, di superamento, in una visione più alta, dei contrasti violenti fra i partiti.

Questo fine è enunciato chiaramente nella relazione ministeriale e nella relazione, così pacata, serena ed obiettiva, dell'onorevole Tozzi Condivi ed è stato sottolineato negli interventi che si ebbero qui nel mese di marzo di quest'anno quando lo stesso disegno di legge fu sottoposto altra volta alla Camera. I motivi di pacificazione e di distensione sono stati ribaditi anche nell'odierno intervento dell'onorevole Cuttitta.

Qui non si tratta di esser generosi, si tratta d'essere equanimi, di reintegrare una ristretta categoria in un diritto che già le era stato riconosciuto. D'altronde io mi permetto di domandare (ritornando su un argomento che è stato già adombrato dall'oratore che mi ha preceduto): è esatto dire che la milizia è stata la forza di un regime? La data di nascita del regime fascista l'avete stabilita voi, è consacrata in testi legislativi, è fissata nel 3 gennaio 1925, tanto è vero che uomini politici che avevano sostenuto in questa Camera il governo Mussolini con i loro suffragi, o che avevano diviso la responsabilità di quel governo come ministri o sottosegretari, sono stati riacciolti a braccia aperte dalla democrazia nel 1943 perché erano usciti da quel governo o avevano cessato di sostenerlo prima del 3 gennaio 1925.

La data di nascita della milizia non è successiva al 3 gennaio 1925, è anteriore di due anni. La milizia sorse in forza del decreto-legge 14 gennaio 1923, n. 31. L'arruolamento era volontario. Non era prescritta l'iscrizione al partito fascista: non lo dico io solo, l'ha affermato in questa Camera nel mese di marzo di quest'anno una persona non sospettata, l'onorevole Spiazzi, che è un ex partigiano.

Non si chiamò milizia fascista, ma milizia nazionale. E che non volesse perseguire fini propriamente di partito, bensì operare al servizio della nazione, lo dimostra il fatto che, appena sorta, mandò i primi reparti a partecipare alle operazioni militari della Libia; e in Libia, nel 1924, furono istituite le legioni permanenti. Nell'articolo 2 del decreto 14 gennaio 1923 si legge che la nuova istituzione avrebbe provveduto, in concorso con i corpi armati della pubblica sicurezza e con l'esercito, a mantenere l'ordine pubblico; si tenga però presente che i compiti d'ordine pubblico e quelli di pubblica sicurezza assegnati alla milizia furono sempre assolti alle dipendenze delle questure, giacché la milizia non ebbe mai in questo campo una sua autonomia e una libertà di iniziativa.

L'articolo 221 del codice di procedura penale, che adesso è modificato, poneva gli ufficiali e i sottufficiali fra gli ufficiali di polizia giudiziaria assoggettandoli alla legislazione vigente in materia. Ma il nuovo organismo si pose soprattutto e sempre più nettamente come una formazione a carattere militare; e proprio per questa sua volontà di affiancarsi sempre più decisamente alle altre forze armate, sorsero i noti attriti con queste ultime.

L'articolo 1 del decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292 diceva: « La M. V. S. N. fa parte delle forze armate dello Stato. I suoi componenti prestano giuramento di fedeltà al re e sono soggetti alle stesse disposizioni disciplinari e penali degli appartenenti al regio esercito ».

D'altronde, già un anno prima, nel 1923, pochi mesi dopo la nascita del nuovo organismo, disposizioni di legge — che io non cito per brevità — stabilirono che il servizio prestato nei reparti della milizia fosse da considerare a tutti gli effetti come servizio militare vero e proprio.

Il codice penale militare di pace all'articolo 2 comprendeva tra i « militari » i militi e tra le « forze armate dello Stato » la milizia. È superfluo continuare in questa arida e tediosa elencazione, perché abbiamo un documento ineccepibile, un atto che non promana dal governo fascista, ma da un governo dichiaratamente antifascista, dal governo Badoglio. Il maresciallo Badoglio, in un proclama del 26 luglio 1943, diceva: « La M. V. S. N. continua a far parte integrante delle forze armate della nazione ». Ed è noto che, anteriormente all'ultimo conflitto, in ogni divisione dell'esercito era stata inserita una legione di camicie nere, che la milizia ha partecipato

totalmente all'ultima guerra, e che è stata impiegata, come già era avvenuto in Africa Orientale, agli ordini di generali dell'esercito, inquadrata nelle grandi unità. In sostanza, disimpegnava gli stessi compiti dell'esercito.

E allora io vi chiedo: non vi pare che tutto questo profilasse un rapporto di pubblico impiego? Se i requisiti del pubblico impiego sono la prestazione della propria opera a favore di un ente pubblico, la continuità della prestazione, il carattere professionale. l'esistenza d'un vincolo gerarchico, non vi è dubbio che gli ufficiali e i sottufficiali in servizio permanente della milizia fossero da considerare come impiegati dello Stato. Mancò una legge sullo stato giuridico, non fu concessa una pensione a carico dell'erario. Il governo fascista istituì un trattamento di quiescenza da corrispondersi sotto forma di assegno vitalizio o di indennità *una tantum* a carico dell'Opera di previdenza della milizia. Ai fini della liquidazione dell'assegno vitalizio o dell'indennità veniva operata una ritenuta del 6 per cento sullo stipendio degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente.

Ora, negare la pensione a questi ufficiali e sottufficiali non si potrebbe senza dimenticare la loro posizione di fronte allo Stato e senza dimenticare che il capitale con il quale l'Opera di previdenza doveva pagare gli assegni vitalizi o le indennità fu costituito prevalentemente con i contributi degli interessati.

Il governo Badoglio, nello sciogliere con il decreto 16 dicembre 1943, n. 16-B, la milizia, stabilì che quegli ufficiali che non avessero chiesto od ottenuto d'essere inquadrati in altre forze armate dello Stato fossero ammessi al trattamento di pensione o di quiescenza loro spettante.

Con successivo decreto del 27 gennaio 1944, n. 102, furono dettate norme per la liquidazione delle pensioni o delle indennità; senonché il governo Bonomi con il decreto legislativo del 3 agosto 1944, n. 165, abrogò il decreto Badoglio del 27 gennaio dello stesso anno.

Non mi domando se il decreto Bonomi fosse costituzionale. Certo non ha rispettato i diritti quesiti. Inoltre quel decreto confiscava il patrimonio dell'Opera di previdenza della milizia, patrimonio alla cui costituzione i militi avevano personalmente contribuito. Quel patrimonio nel 1945 aveva — secondo una valutazione fatta con un criterio molto ristretto — il valore di un miliardo e mezzo, pari a molti miliardi di oggi.

Il governo De Gasperi, con decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 248, cercò di ripa-

rare in parte a questa ingiustizia. Fu stabilito che a coloro che avessero raggiunto i 20 anni di servizio si potesse (entro i limiti di realizzo del patrimonio dell'Opera di previdenza depurato dei contributi dati a suo tempo dallo Stato) dare un assegno vitalizio e agli altri un'indennità *una tantum* commisurata ad una mensilità di stipendio per ogni anno di servizio; la mensilità doveva essere riferita al dicembre 1943.

Il trattamento non cessava di essere ingiusto anzitutto perché non è bello che lo Stato dica: io ritiro il contributo a suo tempo concesso per dar vita ad un'Opera di previdenza che doveva provvedere alla vecchiaia di persone che mi hanno servito e che non hanno la pensione a carico dell'erario; in secondo luogo perché non appare equo prendere come punto di riferimento il 1943, mentre il provvedimento è del 1948; infine perché è stridente la sperequazione con il trattamento fatto alle milizie speciali.

Il decreto Bonomi che abrogava quello di Badoglio stabiliva, all'articolo 7, che al personale delle milizie speciali, eliminato dal servizio in dipendenza dello scioglimento delle milizie stesse, spettava il trattamento di quiescenza previsto dalle disposizioni in vigore.

Norme successive hanno meglio e più largamente provveduto al trattamento di quiescenza del personale delle milizie speciali.

Con la milizia ordinaria che cosa si è fatto invece? Prima si sono concessi gli assegni vitalizi, poi si è concessa la pensione, poi si è tolto tutto, poi si sono ridati gli assegni vitalizi ridotti a misura irrisoria. Questa tragica altalena dura ormai da dieci anni. Eppure la posizione degli appartenenti alle milizie speciali rispetto allo Stato è identica a quella degli appartenenti alla milizia ordinaria, e ciò è posto in rilievo nella relazione ministeriale.

Si aggiunga che proprio la milizia ordinaria è quella che con più largo e copioso sacrificio ha dimostrato la propria fedeltà alla nazione.

Non ditemi, onorevoli colleghi, che io tento l'apologia del passato regime, ricordando le decine di medaglie d'oro e le migliaia di altre decorazioni che sono state conferite e che ancora vengono conferite ad ex militi che hanno combattuto nell'ultima guerra, o a militi caduti sui campi di battaglia. Se lo Stato ancora oggi premia quei valorosi, segno si è che essi non si sono immolati per la parte, ma si sono immolati per la patria. Il paese non può dimenticare gli impegni verso i sopravvissuti, impegni assunti per legge, e non può calpestare i diritti quesiti.

C'è una ragione giuridica, c'è una ragione morale, c'è una ragione umana: tutte portano ad approvare il disegno di legge. C'è, infine, una ragione politica perché sarebbe assurdo che, proprio ora che con tanta insistenza si parla di pacificazione e di incontro fra italiani, si negasse l'approvazione ad un atto di giustizia che ebbe già il consenso della Camera nella passata legislatura. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tarozzi. Ne ha facoltà.

TAROZZI. Il disegno di legge in esame ritorna a noi dopo che la Camera ebbe a sanzionarlo con la sua approvazione il 26 marzo 1953, e cioè in un periodo in cui il Governo, dovendo prepararsi per le elezioni politiche, voleva crearsi o tentava di crearsi delle particolari benemerienze verso un determinato settore del paese che si opponeva alla legge Scelba...

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Era nel programma del governo tre anni prima, quando non c'erano elezioni in vista.

TAROZZI. Il decreto luogotenenziale 19 marzo 1948 escludeva dalla pensione tutti quei fascisti che risultavano essere stati feriti per causa politica o di conflitti politici. Oggi a questi è consentito presentare la domanda per la pensionabilità. Perciò, appunto in sede di Commissione, io stesso richiesi che l'esame e la discussione fossero demandati al giudizio della Camera, anche per sapere le ragioni che avevano determinato questo nuovo orientamento. Poi ci siamo resi conto dei motivi veri. Oggi come oggi ci sono tante persone disposte a testimoniare a favore di ex appartenenti alla milizia che furono feriti per specifiche cause politiche; disposti, cioè, a testimoniare che a quel tempo quei fascisti furono feriti accidentalmente, forse, chissà perché andavano a caccia di tordi, anziché di operai.

Ma io sorvolo su questi argomenti che pur essendo gravissimi ritengo oggi superati. Diciamo piuttosto che in considerazione del fatto che siamo in procinto di votare un'amnistia di cui beneficeranno cittadini di ogni parte e di ogni colore politico, e considerando altresì che altri responsabili delle sciagure italiane (per citare un nome: il famigerato generale Adami-Rossi), sono stati discriminati e premiati addirittura con liquidazioni ed emolumenti che ammontano a milioni e milioni di lire, nonostante che ne fossero indegni; per questi e altri motivi, non ci opporremo al disegno di legge pur dichia-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1953

rando, a nome del mio gruppo che in sede di voto noi ci asterremo.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**TOZZI CONDIVI, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, poiché gran parte del paese attende l'approvazione di questo disegno di legge e non attende invece di sentire soltanto parole, per far prima, mi rimetto alla relazione scritta.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

**ANDREOTTI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.** Il Governo è naturalmente favorevole a questo disegno di legge, avendolo presentato fin dalla passata legislatura, dopo che in epoca non sospetta — e cioè poco dopo le elezioni del 1948 e non poco prima delle elezioni del 1953 — lo aveva incluso nel programma di governo.

**DI VITTORIO.** È interessante questa precisazione!

**ANDREOTTI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.** Ella evidentemente non ha ascoltato le parole del suo collega Tarozzi.

Noi ci siamo sempre sforzati, nella passata legislatura e in questa, di tenere questo disegno di legge al di fuori di polemiche di carattere politico, vedendone solo il significato umano; perché ci sembrerebbe ingiusto fare della politica e della polemica alle spalle di povera gente che, dopo aver servito per anni lo Stato, attende i mezzi per poter tirare avanti.

Per queste considerazioni, prego la Camera di approvare il disegno di legge e credo che sia del tutto superfluo fare considerazioni suppletive. (*Applausi al centro e a destra*)

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli, dei testi e dei testi della Commissione e del Governo. Si dia lettura dell'articolo 1.

**GUERRIERI EMANUELE, Segretario,** legge:

Agli ufficiali in servizio permanente effettivo ed ai sottufficiali in servizio permanente effettivo retribuito nonché al personale civile assimilato della discolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità cessati dal servizio per effetto del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-b, è concesso, qualora siano stati iscritti alla sezione assegni vitalizi dell'Opera di previdenza della

predetta milizia per almeno cinque anni se ufficiali o civili assimilati e per almeno tre anni se sottufficiali, il trattamento di pensione o l'indennità *una tantum* indicati negli articoli seguenti. Per i sottufficiali i quali siano stati promossi ufficiali negli anni 1940-43 e pertanto non abbiano potuto maturare il quinquennio, sarà sufficiente il triennio di iscrizione all'Opera. Il trattamento di pensione decorre dal 1° luglio 1952.

Per gli ufficiali e i sottufficiali che, provenienti dalla discolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale, furono incorporati nelle legioni libiche il periodo di iscrizione alla sezione assegni vitalizi prescritto dal precedente comma è ridotto della durata del servizio prestato nelle anzidette legioni.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Almirante, Roberti, Michegni, Endrich, Madia, Mievville, Anfuso, Angioy, Calabrò e Nicosia hanno proposto i seguenti emendamenti:

*Al secondo comma, dopo le parole:* legioni libiche, *inserire le parole:* o che prestarono servizio dopo il 1938 in Africa Orientale.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Il trattamento di cui sopra spetta anche al personale eventualmente cessato dal S.P.E. (anche per cancellazione dai ruoli) a seguito di provvedimento disciplinare o amministrativo, impugnato presso il Consiglio di Stato con ricorso motivato, pendente alla data dello scioglimento della milizia e successivamente « non deciso » o « dichiarato improcedibile » a causa della soppressione della milizia. I benefici della presente legge sono estesi altresì a coloro che, pur cessati dal S.P.E. anteriormente alla data di scioglimento della milizia, non avevano ancora ottenuta la liquidazione dell'assegno vitalizio diretto o indiretto o di altro trattamento di quiescenza spettante.

L'onorevole Almirante ha facoltà di svolgerli.

**ALMIRANTE.** Signor Presidente, per accelerare la discussione e la conclusione, anziché illustrare partitamente gli emendamenti che abbiamo presentato, dirò poche parole, riguardanti tutto il complesso degli emendamenti.

In sostanza, mi limiterò a far rilevare agli onorevoli colleghi e soprattutto al relatore — che con tanta onestà ha compilato la sua relazione — che questi emendamenti dimostrano (come, d'altra parte, lo stesso relatore ha dichiarato) che, se il provvedimento nel suo complesso è inteso, con spirito di equità e di

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1953

pacificazione, a sanare una vecchia piaga, d'altra parte il provvedimento stesso non chiude completamente, dal punto di vista dell'equità giuridica e morale, la piaga stessa, poiché, in verità, non può essere considerato del tutto soddisfacente dal punto di vista tecnico e giuridico, per talune sue conseguenze, per taluni suoi aspetti e per talune sua disparità di trattamento.

PRESIDENTE. Allora, ella svolge tutti gli emendamenti, cioè anche i seguenti:

## ART. 2.

*Alla seconda riga del secondo comma, sopprimere la parola:* iniziali.

ALMIRANTE, ROBERTI, MICHELINI, ENDRICH, MADIA, MIEVILLE, ANFUSO, ANGIOY, CALABRÒ, NICOSIA

## ART. 3.

*Aggiungere i seguenti commi:*

Gli ufficiali, i sottufficiali e il personale di cui sopra, purché abbiano una anzianità di almeno 10 anni di servizio effettivo valutabile in base alle norme dei precedenti articoli, possono chiedere il richiamo in servizio presso una qualsiasi amministrazione civile o militare dello Stato, fino al raggiungimento dei limiti prescritti per la pensione dell'articolo 2.

Tale richiamo avverrà a domanda degli interessati, da presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge; e sulla base delle equiparazioni di grado di cui all'articolo 2, secondo comma.

ALMIRANTE, ROBERTI, MICHELINI, ENDRICH, MADIA, MIEVILLE, ANFUSO, ANGIOY, CALABRÒ, NICOSIA.

## ART. 4.

*Al primo comma, aggiungere dopo la lettera b):*

b)-bis il servizio comunque prestato nelle ex colonie.

ALMIRANTE, ROBERTI, MICHELINI, ENDRICH, MADIA, MIEVILLE, ANFUSO, ANGIOY, CALABRÒ, NICOSIA.

*Al primo comma, dopo la lettera c), aggiungere:*

d) il periodo che intercorre dal 7 dicembre 1943 al 30 giugno 1952.

ALMIRANTE, ROBERTI, MICHELINI, ENDRICH, MADIA, MIEVILLE, ANFUSO, ANGIOY, CALABRÒ, NICOSIA.

## ART. 6.

*Dopo le parole:* dello Stato, *inserire le parole:* o di enti parastatali.

ALMIRANTE, ROBERTI, MICHELINI, ENDRICH, MADIA, MIEVILLE, ANFUSO, ANGIOY, CALABRÒ, NICOSIA.

## ART. 8.

*Sostituire le parole:* La pensione indiretta decorre dal 1° luglio 1952, *con le parole:* La pensione indiretta decorre dal giorno successivo alla morte delle persone indicate agli articoli 2, 3 e 7.

ALMIRANTE, ROBERTI, MICHELINI, ENDRICH, MADIA, MIEVILLE, ANFUSO, ANGIOY, CALABRÒ, NICOSIA.

## ART. 9.

*Al primo comma, sostituire le parole:* ad un cinquantesimo, *con le parole:* ad una mensilità.

ALMIRANTE, ROBERTI, MICHELINI, ENDRICH, MADIA, MIEVILLE, ANFUSO, ANGIOY, CALABRÒ, NICOSIA.

## ART. 12.

*Aggiungere i commi seguenti:*

Agli ufficiali, sottufficiali e militi, mutilati o invalidi delle guerre dal 1935 al 1945 sarà estensibile l'applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472; sarà altresì estesa l'applicazione dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1952, n. 2990.

I ricorsi contro provvedimenti di cessazione dal S. P. E. e di cancellazione dai ruoli, dichiarati dal Consiglio di Stato improcedibili per carenza di interesse a seguito della soppressione della milizia, potranno essere riproposti al Consiglio di Stato entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

La competenza per gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa, eventualmente conseguenti alla decisione del Consiglio di Stato, è deferita al ministro della difesa.

L'articolo 28 dello statuto della sezione per assegni vitalizi, approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 2182, resta modificato come appresso: La disposizione di cui all'articolo 27 ha vigore dal 1° gennaio 1935 per gli iscritti alla sezione dal 1° luglio 1933.

ALMIRANTE, ROBERTI, MICHELINI, ENDRICH, MADIA, MIEVILLE, ANFUSO, ANGIOY, CALABRÒ, NICOSIA.

ALMIRANTE. Desidero richiamare in modo particolare l'attenzione del Governo sul problema che noi abbiamo espresso attraverso l'emendamento all'articolo 3. In sostanza, con questa legge si viene a concedere il trattamento di pensione agli appartenenti alla disciolta milizia che abbiano compiuto quindici anni di servizio effettivo, anche perché noi abbiamo considerato un'aggiunta di cinque anni per tutti gli ex combattenti. Tuttavia, anche se per questo trattamento di quiescenza, per coloro che abbiano compiuto venti anni di servizio ci siamo richiamati alla legge generale sull'ordinamento dello Stato, non si deve dimenticare che la milizia si è trovata in una particolarissima situazione perché è vissuta esattamente venti anni, e questo è stato anche riconosciuto nella relazione.

Allora, poiché non si può proporre, per le difficoltà di bilancio che nella relazione sono state prospettate e per l'eventuale ritardo che ciò porterebbe per l'approvazione della legge (cosa questa che la mia parte non desidera) che il limite del trattamento di quiescenza sia portato a quindici o a dieci anni di servizio effettivo, noi chiediamo che si cerchi in qualche modo di venire incontro alle più pressanti esigenze di vita degli interessati. Si tratta di numerosi ex appartenenti alla milizia che ci fanno giungere la loro voce non di protesta ma di viva preoccupazione per la loro sorte futura. Noi chiediamo infatti attraverso il nostro emendamento che essi possano essere richiamati in servizio presso una qualsiasi amministrazione civile e militare dello Stato fino al compimento del periodo richiesto per beneficiare del trattamento di quiescenza.

Gli altri emendamenti da noi presentati hanno una minore importanza e presentano anche difficoltà minori per il loro accoglimento. Mi permetto di sottolineare in particolare il primo emendamento che riguarda l'articolo 1. Si è giustamente estesa la facilitazione contemplata nel secondo comma dell'articolo 1 agli appartenenti della disciolta milizia volontaria che furono incorporati nelle legioni libiche. Debbo osservare tuttavia che anche coloro che appartennero alla disciolta milizia e che si trovarono in Africa orientale dopo il 1938 tagliati fuori da qualsiasi collegamento con la madrepatria, sono nella medesima situazione degli appartenenti alla disciolta milizia incorporati nelle legioni libiche. Poiché il nostro emendamento non comporta alcun onere finanziario e non presenta difficoltà neppure dal punto di vista tecnico, noi chiediamo alla Camera di volerlo accogliere.

Così penso che possa essere accolto l'emendamento da noi presentato al primo comma dell'articolo 9 con il quale si propone di sostituire le parole: « ad un cinquantesimo » con le parole « ad una mensilità », in quanto questo termine è stato ripreso dal decreto-legge del 1944 che aveva in qualche modo sistemato giuridicamente la questione prima che essa fosse nuovamente turbata da successivi provvedimenti.

Raccomando all'attenzione della Commissione e del Governo gli emendamenti da noi presentati.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione sugli emendamenti Almirante?

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Non posso questa volta rispondere con la stessa brevità di prima, poiché devo esprimere il parere della Commissione su tutti gli emendamenti presentati.

Per quanto riguarda l'emendamento Almirante all'articolo 1 e cioè di inserire dopo le parole: « legioni libiche » le parole: « o che prestarono servizio dopo il 1938 in Africa Orientale », dichiaro di non poterlo accettare, perché per le milizie libiche abbiamo dovuto accettare il principio espresso nell'articolo 1 del disegno di legge, in quanto si trattava di appartenenti alla milizia i quali avevano cessato di far parte della milizia ed erano passati alle legioni libiche. Per coloro che si trovavano dopo il 1938 in Africa Orientale, vi è da fare la considerazione che in questo caso essi rientrano nel periodo di guerra, e noi in Commissione abbiamo anche computato un aumento di anni cinque per tutti coloro che hanno combattuto. Ora, non possiamo concedere un beneficio ulteriore a questi ex appartenenti alla disciolta milizia solo perché sono stati in Africa Orientale. Quindi, ripeto, come rappresentante della Commissione non posso accogliere l'emendamento Almirante.

Ugualmente non posso accogliere il comma aggiuntivo proposto all'articolo 1 dall'onorevole Almirante, in quanto qui si tratta di voler superare una determinata questione che non è sorta semplicemente nel campo della milizia ma è sorta anche a proposito dell'esonero dal servizio per motivi politici. Anche per questa questione non si è potuto tener conto di un determinato limite; di questa legge potranno beneficiare coloro che avevano giudizi pendenti alla data dello scioglimento della milizia, mentre coloro che non avevano giudizi pendenti non ne potranno beneficiare.

Possiamo discutere se il principio sia più o meno giusto, ma questa è stata la prassi seguita finora. Pertanto non possiamo stabilire una condizione di privilegio per questi casi, anche perché vi è un problema di copertura finanziaria che non possiamo assolutamente ignorare. Se aumenta il numero delle persone che vengono a beneficiare del provvedimento, aumenta necessariamente l'onere a carico dello Stato.

Analogo problema si pone per l'articolo 2, laddove si propone di sopprimere la parola: « iniziali ». L'onorevole Almirante ricorda la lunga discussione che si svolse in Commissione quando fu esaminato questo provvedimento. Siamo stati accusati di aver considerato, quale base per il trattamento di pensione, lo stipendio in vigore alla data del 1° luglio 1952, stabilendo con ciò una condizione di favore per gli appartenenti alla disciolta milizia volontaria nei confronti degli ufficiali che erano stati collocati in pensione con precedenti provvedimenti. Abbiamo risposto che questo non era esatto perché desideravamo solo andare incontro ai bisogni di questa categoria. Se invece si approvasse l'emendamento dell'onorevole Almirante, con il quale si propone di sopprimere la parola « iniziali » (riferita allo stipendio od alla paga), veramente concederemmo un beneficio troppo largo.

Con l'emendamento proposto all'articolo 3, gli onorevoli Almirante ed altri propongono di immettere in qualsiasi amministrazione civile o militare dello Stato gli ex dipendenti della disciolta milizia volontaria che non abbiano ancora conseguito il diritto a pensione. Un simile emendamento porterebbe un notevole aggravio nel settore della burocrazia ed anche un sensibile onere di carattere finanziario. Pertanto la Commissione esprime parere contrario anche a questa proposta.

All'articolo 4 gli onorevoli Almirante ed altri propongono di aggiungere il servizio prestato nelle ex colonie. Questo servizio, a nostro avviso, non può avere un valore particolare. Sui servizi civili e militari prestati da questi dipendenti è stato già computato un aumento di cinque anni ai fini del conseguimento del diritto a pensione e della liquidazione della pensione stessa. Quindi non vediamo l'opportunità di introdurre ulteriori particolari benefici.

Inoltre, sempre all'articolo 4, si propone di aggiungere, ai fini di detto computo, il periodo che intercorre dal 7 dicembre 1943 al 31 giugno 1952. Questa proposta è assolu-

tamente ingiustificata. Ove fosse approvata, aumenterebbe l'onere finanziario a carico dello Stato.

All'articolo 6 si propone di aggiungere, dopo le parole: « dello Stato », le parole: « o di enti parastatali ». Anche questo emendamento non è accettabile. Abbiamo presentato questo provvedimento perché sosteniamo che gli appartenenti alla disciolta milizia appartenevano alle forze armate dello Stato: pertanto lo Stato ha un dovere da assolvere nei confronti di questa categoria. Non possiamo, però, far gravare questo dovere sugli enti parastatali. Pertanto siamo contrari anche a questo emendamento.

All'articolo 8 si propone di sostituire le parole: « La pensione indiretta decorre dal 1° luglio 1952 », con le parole: « La pensione indiretta decorre dal giorno successivo alla morte delle persone indicate agli articoli 2, 3 e 7 ». Questa morte potrebbe essere avvenuta in un tempo anteriore al 1° luglio 1952, che è il limite fissato dal provvedimento in esame. Perciò proponiamo di respingere anche questo emendamento.

All'articolo 9 si propone di sostituire alle parole « una indennità di cessazione pari ad un cinquantesimo della paga annua », le parole: « ad una mensilità ». Anche in merito a questa proposta dobbiamo esprimere parere contrario. La sua approvazione rappresenterebbe un notevole aggravio per il bilancio dello Stato.

Infine si propongono alcuni commi aggiuntivi all'articolo 12 con i quali si vorrebbero estendere agli ufficiali, sottufficiali e militi, mutilati o invalidi, il decreto 7 maggio 1948, n. 1472, e l'articolo 2 della legge 18 dicembre 1952, n. 2990. Qui si tratta di allargare la portata del provvedimento e di legiferare in una materia che sarà presa in esame in un apposito disegno di legge.

Pertanto la Commissione è contraria a tutti questi emendamenti. Spero che i firmatari di queste proposte di emendamento si rendano conto delle ragioni di giustizia e di opportunità per le quali la Commissione respinge queste richieste onde ottenere l'approvazione sollecitata e incontrastata di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo sugli emendamenti presentati?

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Condivido le considerazioni espresse dal relatore per tutti gli emendamenti. Ho solo qualche perplessità per l'emendamento all'articolo 6, cioè per la posizione di coloro che prestano servizio presso

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1953

gli enti parastatali. Al riguardo, non mi sento di condividere, pur apprezzandone i motivi, l'opinione negativa del relatore, e mi rimetto alla Camera.

**PRESIDENTE.** Onorevole Almirante, insiste sui suoi emendamenti?

**ALMIRANTE.** Sebbene l'onorevole relatore non abbia risposto, come io speravo, ai miei affettuosi e d'altra parte sinceri elogi, e mi abbia « decapitato », non insisto su tutti gli emendamenti, ad eccezione di quello all'articolo 6, nella speranza che la Camera voglia tener conto delle dichiarazioni del Governo, del resto assolutamente obiettive, perché non è esatto quanto ha detto il relatore circa i rapporti fra lo Stato e gli enti parastatali: lo Stato interviene indirettamente negli enti parastatali, e l'intervento è ovvio ed è dimostrato da tutta la legislazione in materia, della quale siamo partecipi e responsabili.

Quindi, mantengo l'emendamento all'articolo 6; e, pur ritirando gli altri, preannuncio che il nostro gruppo si riserva di presentare alla Camera una ulteriore proposta di legge se riterrà, come ritiene, che l'attuale non chiuda del tutto il problema.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 1, del quale è già stata data lettura.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli 2, 3, 4 e 5, che, non essendovi più emendamenti, porrò successivamente in votazione.

**GUERRIERI EMANUELE, Segretario,** legge:

**ART. 2.**

Gli ufficiali, il personale civile assimilato e i sottufficiali di cui all'articolo 1, che abbiano compiuto almeno 20 anni di servizio pensionabile secondo le disposizioni del successivo articolo 4, hanno diritto al trattamento di pensione.

Il trattamento di pensione è liquidato sullo stipendio o paga iniziali e sugli altri assegni pensionabili in vigore vigenti alla data del 1° luglio 1952 per il grado cui l'ufficiale, l'impiegato e il sottufficiale erano assimilati in base alle disposizioni del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 967, convertito nella legge 17 aprile 1926, n. 473, e successive modificazioni. La liquidazione si effettua con le aliquote stabilite dal decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, e successive modificazioni, rispettivamente per gli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli delle armi dell'Esercito, per gli impiegati civili e per i sottufficiali dell'Esercito.

Gli ufficiali, il personale civile assimilato e i sottufficiali provenienti da altra Forza armata o da Amministrazioni civili dello Stato i quali siano titolari di una pensione normale a carico dello Stato, hanno diritto ad una nuova liquidazione della pensione medesima, con il computo dei servizi di cui all'articolo 4, lettera a) della presente legge.

(È approvato).

**ART. 3.**

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo, il personale civile assimilato e i sottufficiali in servizio permanente effettivo retribuito che alla data di cessazione dal servizio per effetto del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-b, non avevano raggiunta l'anzianità stabilita dal primo comma dell'articolo 2, hanno diritto ad una indennità *una tantum* pari a una mensilità dello stipendio o della paga iniziale vigenti alla data del 1° luglio 1952, calcolata ai sensi dell'articolo 2, comma secondo, per ogni anno o frazione di anno di servizio utile.

(È approvato).

**ART. 4.**

Sono utili agli effetti degli articoli 2 e 3:

a) il servizio permanente effettivo e gli altri servizi effettivamente prestati nella disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità fino alla data di cessazione, sempre che valutabili ai sensi delle norme statutarie della sezione assegni vitalizi dell'Opera di previdenza e delle norme organiche della disciolta milizia;

b) il servizio militare prestato in altre Forze armate, purché sia valutabile in pensione ai sensi delle vigenti norme sulle pensioni militari;

c) il servizio civile valutabile in pensione prestato presso le Amministrazioni dello Stato.

Sui servizi come sopra prestati viene computato un aumento di anni 5 tanto agli effetti del raggiungimento del periodo minimo necessario per acquistare diritto a pensione quanto ai fini della liquidazione della pensione.

(È approvato).

**ART. 5.**

Per il computo degli aumenti di favore, per la reversibilità delle pensioni, per la perdita e il riacquisto del diritto a pensione, nonché per quanto altro non espressamente

contemplato dalla presente legge, valgono le vigenti norme sulle pensioni militari.

È riconosciuto il diritto di reversibilità alla vedova ed ai figli purché il matrimonio sia anteriore di almeno due anni alla data in cui l'ufficiale, ove fosse rimasto in servizio, avrebbe raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo in relazione al grado rivestito e purché il matrimonio stesso sia comunque anteriore al 1° luglio 1952.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 6.

GUERRIERI EMANUELE, *Segretario*, legge:

«Al personale che presta servizio pensionabile nelle Amministrazioni dello Stato è riconosciuto valido, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato nella disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale di cui all'articolo 4, lettera a).»

PRESIDENTE. L'onorevole Almirante propone di inserire, dopo le parole « dello Stato », le altre « o di enti parastatali ».

Questo emendamento non è accettato dalla Commissione, mentre il Governo si rimette alla Camera.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 così emendato.

(È approvato).

Si dia lettura dei restanti articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

GUERRIERI EMANUELE, *Segretario*, legge:

#### ART. 7.

Ai titolari di assegni vitalizi revocati in virtù dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 agosto 1944, n. 165, è concesso, con decorrenza dal 1° luglio 1952, il trattamento di pensione previsto dalla presente legge.

(È approvato).

#### ART. 8.

Nel caso di decesso delle persone indicate negli articoli 2, 3 e 7, avvenuto anteriormente al 1° luglio 1952, è liquidato agli aventi diritto il trattamento di quiescenza indiretto. La pensione indiretta decorre dal 1° luglio 1952.

(È approvato).

#### ART. 9.

I graduati e militari di truppa in servizio permanente effettivo della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità, cessati dal servizio per effetto del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-b, hanno diritto ad una indennità di cessazione pari ad un cinquantesimo della paga annua vigente alla data del 1° luglio 1952 calcolata ai sensi dell'articolo 2, comma secondo, della presente legge, per ogni anno o frazione di anno di servizio utile.

Qualora le persone indicate nel precedente comma siano decedute anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di cessazione è corrisposta ai sensi dell'articolo 2122 del Codice civile.

(È approvato).

#### ART. 10.

Le somme eventualmente corrisposte in base all'articolo 3 del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-b, agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto 27 gennaio 1944, n. 102, 4 del decreto legislativo 3 agosto 1944, n. 165, e 4 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, saranno integralmente recuperate sulle pensioni o sulle indennità da liquidare a norma della presente legge, nei confronti dei beneficiari o dei loro aventi causa.

Saranno parimenti recuperate le somme delle quali gli interessati siano debitori verso l'Amministrazione dello Stato a qualsiasi titolo.

(È approvato).

#### ART. 11.

Per ottenere la liquidazione delle pensioni nonché delle indennità previste dai precedenti articoli gli interessati debbono farne domanda, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero della difesa (Esercito), che provvederà alle liquidazioni.

(È approvato).

#### ART. 12.

Le domande previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, per ottenere la liquidazione del trattamento di cui agli articoli 2 e 3 del decreto stesso, possono essere presentate fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Le domande in precedenza respinte non potranno essere riproposte.

(È approvato).

## ART. 13.

Contro i provvedimenti adottati in applicazione della presente legge è ammesso il ricorso alla Corte dei conti.

(È approvato).

## ART. 14.

Sono abrogati l'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

(È approvato).

## ART. 15.

Alla copertura della spesa di lire 3 miliardi derivante dalla presente legge, per l'esercizio finanziario 1952-53, sarà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio medesimo.

Alla spesa di lire 400 milioni relativa all'esercizio finanziario 1953-54 si provvederà a carico del fondo iscritto al capitolo n. 486 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel corso della seduta.

**Presentazione di un disegno di legge.**

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi onoro presentare, a nome del ministro del tesoro, il disegno di legge:

« Stanziamento nel bilancio del Ministero delle finanze (esercizio 1953-54) della somma di lire 35.250.000 occorrente per le esigenze relative alla liquidazione della Società « Ala italiana ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

**Discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note effettuato a Roma, tra l'Italia e la Svezia, il 17 giugno 1952, per l'estensione alla Villa San Michele di Capri delle agevolazioni fiscali già accordate alla sede dell'Istituto di Svezia in Roma. (212).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione dello scambio di note effettuato a Roma, tra l'Italia e la Svezia, il 17 giugno 1952, per l'estensione alla Villa San Michele di Capri delle agevolazioni fiscali già accordate alla sede dell'Istituto di Svezia in Roma.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Governo), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

GUERRIERI EMANUELE, *Segretario*, legge:

## ART. 1.

È approvato lo scambio di Note effettuato a Roma, tra l'Italia e la Svezia, il 17 giugno 1952, per l'estensione alla Villa San Michele di Capri delle agevolazioni fiscali già accordate alla Sede dell'Istituto di Svezia in Roma con la legge 17 agosto 1941, n. 990.

(È approvato).

## ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note suddetto.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel corso di questa seduta.

**Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente la protezione delle denominazioni geografiche di origine e le denominazioni di alcuni prodotti e relativi scambi di Note, conclusi a Roma, tra l'Italia e l'Austria, il 1° febbraio 1952. (227).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente la protezione delle denominazioni geografiche d'origine e le denominazioni di alcuni prodotti

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1953

e relativi scambi di note, conclusi a Roma tra l'Italia e l'Austria, il 1° febbraio 1952.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Governo), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

GUERRIERI EMANUELE, *Segretario*, legge:

## ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo concernente la protezione delle denominazioni geografiche d'origine e delle denominazioni di alcuni prodotti e relativi scambi di Note, conclusi a Roma, tra l'Italia e l'Austria, il 1° febbraio 1952.

(È approvato).

## ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e scambi di Note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 5 dell'Accordo.

(È approvato).

## ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, procederemo alla votazione contemporanea a scrutinio segreto di sei disegni di legge.

Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge nn. 475, 142, 212, 227, 152-B e 153-B.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

« Liberazione condizionale dei condannati per reati politici; deroga agli articoli 253 e

259 del Codice di procedura penale ai fini dell'indulto per la cui concessione è fatta delegazione al Presidente della Repubblica; non menzione nei certificati penali di condanne dei tribunali militari alleati » (Già approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (152-B).

Presenti e votanti . . . . .	500
Maggioranza . . . . .	251
Voti favorevoli . . . . .	460
Voti contrari . . . . .	40

(La Camera approva).

« Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto » (Già approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (153-B).

Presenti e votanti . . . . .	500
Maggioranza . . . . .	251
Voti favorevoli . . . . .	460
Voti contrari . . . . .	40

(La Camera approva).

« Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, concernente l'istituzione di un coefficiente di compensazione per l'importazione dalla Svizzera del bestiame bovino da macello » (Approvato dal Senato) (475).

Presenti . . . . .	500
Votanti . . . . .	493
Astenuti . . . . .	7
Maggioranza . . . . .	247
Voti favorevoli . . . . .	434
Voti contrari . . . . .	59

(La Camera approva).

« Trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità » (142):

Presenti . . . . .	500
Votanti . . . . .	424
Astenuti . . . . .	76
Maggioranza . . . . .	213
Voti favorevoli . . . . .	301
Voti contrari . . . . .	123

(La Camera approva).

« Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note effettuato a Roma, tra l'Italia e la Svezia, il 17 giugno 1952, per l'estensione alla Villa San Michele di Capri delle agevolazioni

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1953

fiscali già accordate alla sede dell'Istituto di Svezia in Roma » (212):

Presenti . . . . .	500
Votanti . . . . .	499
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	250
Voti favorevoli . . . . .	403
Voti contrari . . . . .	96

(La Camera approva).

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente la protezione delle denominazioni geografiche d'origine e le denominazioni di alcuni prodotti e relativo scambio di Note, conclusi a Roma, tra l'Italia e l'Austria, il 1° febbraio 1952 » (227):

Presenti . . . . .	500
Votanti . . . . .	499
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	250
Voti favorevoli . . . . .	407
Voti contrari . . . . .	92

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi — Aimi — Albarello — Albizzati — Aldisio — Alessandrini — Alicata — Almirante — Alpino — Amadei — Amato — Amatucci — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amiconi — Andò — Andreotti — Anfuso — Angelini Armando — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Angioy — Antonozzi — Arcani — Assennato — Audisio,

Baccelli — Badaloni Maria — Badini Confalonieri — Baglioni — Baldassari — Barbieri Orazio — Bardanzellu — Bardini — Baresi — Barontini — Bartesaghi — Bartole — Basile Giuseppe — Basile Guido — Basso — Bei Ciufoli Adele — Belotti — Beltrame — Benvenuti — Berardi Antonio — Berloffo — Bernardi Guido — Bernardinetti — Bernieri — Bersani — Berti — Bertone — Berzanti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettiol Giuseppe — Bettoli Mario — Biaggi — Biagioni — Bianchi Chieco Maria — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Boidi — Bolla — Bonino — Bonomelli — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bosco Lucarelli — Bottonelli — Bovetti — Breganze — Brodolini — Brusasca — Bucciarelli Ducci — Bufardeci — Buffone — Burato — Buttè — Buzzelli — Buzzi,

Cacciatore — Caccuri — Caiati — Calabrò — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasso — Calvi — Campilli — Candelli — Capacchione — Capalozza — Cappi Paolo — Capponi Bentivegna Carla — Cappigi — Caprara — Carcaterra — Caroleo — Caronia — Castellarin — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavaliere Alberto — Cavaliere Stefano — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavallotti — Cavazzini — Ceccherini — Ceravolo — Cerretti — Cervone — Chiaramello — Chiarini — Chiarolanza — Cianca — Cibotto — Cinciarì Rodano Maria Lisa — Clocchiati — Codacci Pisanelli — Coggiola — Colasanto — Colleoni — Colognatti — Compagnoni — Concas — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Giacomo — Cortese Pasquale — Cotellessa — Co'tone — Covelli — Cremaschi — Curcio — Curti — Cuttitta,

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — D'Amore — Dante — Dazzi — De Biagi — De Capua — De' Cocci — De Falco — De Felice — De Francesco — De Gasperi — De Lauro Matera Anna — Del Bo — Delcroix — Del Fante — Della Seta — Delle Fave — Del Vecchio Guelfi Ada — Del Vescovo — De Maria — De Maisanich — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Marzi Fernando — De Marzio Ermenesto — De Meo — D'Este Ida — De Vita — Diaz Laura — Di Bella — Di Bernardo — Diecidue — Di Giacomo — Di Leo — Di Mauro — Di Nardo — Di Paolantonio — Di Prisco — Di Vittorio — Dominedò — D'Onofrio — Dosi — Driussi — Ducci — Dugoni,

Ebner — Eikan — Endrich — Ermini,

Fabri — Fabiani — Facchin — Fadda — Failla — Faletta — Farfani — Faralli — Farinet — Farini — Ferrara Domenico — Ferrari Francesco — Ferrari Riccardo — Ferraris Emanuele — Ferreri Pietro — Ferri — Filosa — Fina — Fiorentino — Floreanini Gisella — Foa Vittorio — Foderaro — Fogliazza — Folchi — Foa Aldovino — Foscini — Francavilla — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Fumagalli,

Galati — Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaspari — Gatti Caporaso Elena — Gatto — Gaudioso — Gemini — Gennai Tonieth Erisia — Geraci — Geremia — Germani — Ghislandi — Giacone — Gianquinto — Giglia — Giolitti — Girauda — Gitti — Gomez D'Ayala — Gonella — Gorini — Gorreri — Gotelli Angela — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Gray — Graziadei — Grazioli — Greco — Grezzi — Grifone — Grilli — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Ema-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1953

nuele — Guerrieri Filippo — Guglielminetti — Gullo.

Helfer.

Infantino — Invernizzi — Iotti Leonilde — Iozzelli.

Jacononi — Jannelli — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino Maria.

Laconi — La Malfa — Lami — La Rocca — Larussa — La Spada — Latanza — Leccisi — L'Eltore — Lenoci — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Pietro — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifero — Lucifredi — Luzzatto.

Madia — Maglietta — Magno — Malagodi — Malagugini — Malvestiti — Mancini — Maniera — Manzini — Marabini — Marangone Vittorio — Marazza — Marchionni Zanchi Renata — Marconi — Marengi — Marilli — Marino — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Marloni — Martuscelli — Marzano — Marzotto — Masini — Massola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Mattarella — Matteotti Giancarlo — Matteucci — Maxia — Mazza — Mazzali — Melloni — Menotti — Merenda — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Micheli — Mieville — Montagnana — Montanari — Monte — Montelatici — Montini — Morelli — Moro — Moscatelli — Mordaca — Murgia — Muscariello — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Napolitano Giorgio — Natali Lorenzo — Natoli Aldo — Natta — Negrari — Nenni Pietro — Nicoletto — Nicosia.

Ortona.

Pacati — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Pasini — Pavan — Pecoraro — Pedini — Pella — Pelosi — Perdonà — Pertini — Pessi — Petrilli — Petrucci — Piccioni — Pieraccini — Pignatelli — Pignatone — Pigni — Pintus — Pirastu — Pitzalis — Polano — Pollastrini Elettra — Pozzo — Preti — Priore — Pugliese.

Quarello.

Raffaelli — Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repossi — Resta — Ricca — Riccio Stefano — Rigamonti — Riva — Roasio — Roberti — Rocchetti — Romano — Romita — Romualdi — Ronza — Rosati — Rosini — Rossi Maria Maddalena — Rossi Paolo — Rubeo — Rubinacci — Rumor — Russo.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sala — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Umberto — Sangalli — Sansone — Santi — Sanzo — Saragat — Sartor — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scaglia Vito — Scarascia — Scarpa — Schiratti —

Schirò — Sciorilli Borrelli — Scoca — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Secreto — Sedati — Segni — Selvaggi — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Sensi — Silvestri — Simonini — Sodano — Spadazzi — Spadola — Spallone — Spampanato — Spataro — Sponziello — Stella — Stucchi — Sullo.

Tambroni — Targetti — Tarozzi — Terranova — Tesauo — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Togni — Tognoni — Tonetti — Tosato — Tozzi Condivi — Trabucchi — Treves — Troisi — Truzzi — Tupini — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vedovato — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini — Vigo — Villa — Villabruna — Villani — Villelli — Vischia — Viviani Luciana — Volpe.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli — Zannerini — Zanon — Zerbi.

*Si sono astenuti:*

per il disegno di legge n. 142:

Alicata — Amendola Pietro — Amiconi — Angelini Ludovico — Angelucci Mario.

Baldassari — Bardini — Bei Ciufoli Adele — Beltrame — Bernardi — Bernieri — Berti — Borellini Gina — Bottonelli.

Calasso — Candelli — Caprara — Cianca — Cinciari Rodano Maria Lisa — Compagnoni — Concas — Cremaschi.

Del Vecchio Guelfi Ada — Diaz Laura — Di Mauro — Di Prisco — Di Vittorio.

Failla — Faletta — Faralli — Floreanini Della Porta Gisella — Fogliazza.

Gelmini — Gianquinto — Giolitti — Gomez D'Ayala — Gorreri — Grasso Nicolosi Anna — Graziadei — Grilli — Guglielminetti.

Invernizzi.

Laconi — Lombardi Carlo — Lozza.

Magno — Mancini — Maniera — Marchionni Zanchi Renata — Martuscelli — Messinetti — Montagnana — Montanari — Musolino.

Natta — Nenni Pietro — Nicoletto.

Ortona.

Pajetta Giancarlo — Pajetta Giuliano — Pirastu — Polano.

Raffaelli — Ravera Camilla — Reali — Romualdi — Rosini — Rossi Maria Maddalena.

Sala — Schirò — Sciorilli Borrelli — Semeraro Santo — Silvestri.

Tarozzi — Tognoni.

Villani.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1953

per il disegno di legge n. 475:

Bottonelli.  
Cerreti.  
Gianquinto.  
Laconi.  
Montanari — Musolino.  
Pirastu.

per i disegni di legge n. 152-B, 153-B, 212, 227 e 475.

Stucchi.

*Sono in congedo:*

Faletti.  
Macrelli.  
Viola.

#### Trasmissione dal Senato di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza della Camera il seguente disegno di legge, approvato da quel Consesso:

« Proroga di benefici tributari in materia di edilizia » (528).

Sarà stampato e distribuito. Data l'urgenza del provvedimento, determinata da scadenza di termini, ritengo si possa sciogliere senz'altro la consueta riserva e assegnare il provvedimento alla IV Commissione in sede legislativa col parere della VII.

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### Annuncio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Giolitti, Laconi e Berti hanno presentato alla Presidenza la seguente proposta di legge: « Modifica dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1949, n. 433 ».

Sarà stampata e distribuita. Poiché gli onorevoli proponenti hanno rinunciato a svolgerla, sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

#### Annuncio di interrogazioni, di interpellanze e di una mozione.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni, delle interpellanze e della mozione pervenute alla Presidenza.

GUERRIERI EMANUELE, *Segretario legge:*

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere se, allo scopo di garantire condizioni di vita possibili alla categoria degli amanuensi di cancelleria, addetti presso gli organi giudiziari, non ritenga opportuno sottoporre all'esame del Parlamento apposito provvedimento di legge per la creazione del gruppo C nell'Amministrazione della giustizia, rendendo così possibile l'inquadramento e la sistemazione organica di tanta povera gente che lavora diuturnamente in condizioni estremamente mortificanti.

(678)

« BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere per quali motivi, nella ripartizione delle giornate di lavoro per i cantieri-scuola, alla provincia di Salerno, ove nel 1953 il problema della disoccupazione si è maggiormente aggravato, sono state assegnate, per l'esercizio 1953-54, appena giornate 299.501, mentre nell'esercizio 1952-53 furono 1.050.000, oltre diversi cantieri di qualificazione.

« E, in considerazione di quanto innanzi, l'interrogante chiede ancora di conoscere se il ministro non ritenga necessario ed urgente approvare il piano straordinario predisposto dalla Commissione provinciale del collocamento di Salerno ed autorizzare anche per l'esercizio 1953-54 corsi di qualificazione.

(679)

« CACCIATORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se sia a sua conoscenza il fatto che la Società U.T.I.T.A. di Este (Padova) in occasione di una recente commessa abbia chiesto ai suoi dipendenti l'impegno a non esercitare il diritto di sciopero e a rinunciare preventivamente ai miglioramenti salariali che siano per essere pattuiti dalle organizzazioni sindacali, ponendo tali impegni come condizione per garantire ai dipendenti un certo periodo di lavoro; e per sapere quali provvedimenti il ministro intenda prendere per impedire che nelle fabbriche i rapporti di lavoro siano regolati con tali sistemi ricattatori.

(680)

« ROSINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per sapere se esistono ostacoli da parte degli uffici

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1953

del suo Ministero, ed in caso affermativo se intende rimuoverli, alla esecuzione di un contratto commerciale con la Romania che consentirebbe ordinazioni per circa 1 miliardo di lire di tessuti di fibre artificiali destinate alla esportazione.

(681) « GUGLIELMINETTI, LAMI, FARALLI, PIGNI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se approva i criteri che hanno ispirato il provvedimento preso dall'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, con il quale vengono falcidiati i contributi dello Stato, assegnati ai consorzi provinciali antitubercolari.

« Per sapere inoltre se intende intervenire affinché il contributo sino ad ora assegnato al Consorzio provinciale antitubercolare di Perugia, che, per effetto del suaccennato provvedimento, verrebbe ridotto di circa 40 milioni, non recuperabili dagli enti consorziati, venga aumentato in rapporto all'entità complessiva della popolazione, alle particolari condizioni epidemiologiche della provincia ed all'effettiva disponibilità finanziaria del Consorzio.

(682) « BERARDI, FORA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri, per conoscere quale azione il Governo abbia svolto o intenda svolgere perché a Trieste cessino gli arbitrari arresti e le illecite detenzioni di cittadini italiani, a cui il Comando alleato tuttora procede, in dispregio di ogni legge scritta e in violazione dei fondamentali diritti dell'uomo, legittimando il sospetto che si persista nella azione provocatoria che condusse già ai luttuosi fatti del novembre 1953.

(683) « COTTONE, DI BELLA, LA SPADA, BONINO, LUCIFERO, DELCROIX, CAROLEO, SPADAZZI, MUSCARIELLO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se corrisponde a verità che, avendo nel mese di novembre la Facoltà di lettere di un'Università italiana di Stato deliberato all'unanimità di conferire l'incarico di storia del cristianesimo a un distinto studioso, il Senato accademico della medesima Università rinviò la deliberazione alla Facoltà, facendo rilevare

che il professore era di religione protestante, con la conseguenza che la deliberazione fu annullata.

(684) « PRETI, BONFANTINI, MATTEOTTI GIAN CARLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della pubblica istruzione e delle poste e telecomunicazioni, per conoscere se, in considerazione specialmente della scarsità ed inadeguatezza di istituzioni del genere, non ritengano opportuno ed urgente estendere alle biblioteche comunali la franchigia postale di cui godono, per la spedizione dei libri, le biblioteche universitarie e nazionali.

(685) « FAILLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle poste e telecomunicazioni e dei lavori pubblici, per conoscere se non intendano adottare le opportune misure per assicurare alla ricevitoria postale di Scicli (Ragusa) quel minimo indispensabile di funzionalità che le esigenze del centro richiedono e che può essere garantito attraverso la costruzione di un locale idoneo e l'aumento del personale addetto al servizio.

(686) « FAILLA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere:

1°) perché, nonostante ne esista un direttore da tempo nominato, non sia stato di fatto istituito l'ufficio di Ragusa dell'Archivio di Stato;

2°) per avere notizie circa il funzionamento dell'Archivio di Stato di Siracusa.

(687) « FAILLA, BUFARDECI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere se non ritenga d'intervenire onde assicurare la sollecita esecuzione della strada Marsiconuovo-Pedali di Potenza del Consorzio di bonifica « Val d'Agri », evitando che l'opera sia eseguita in due tempi e disponendo invece che l'appalto venga indetto in un unico lotto e l'opera iniziata subito da entrambi gli estremi, sia per affrettarne il completamento, sia per lenire sensibilmente la disoccupazione della zona interessata.

(688) « MAROTTA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici, per conoscere i motivi per i

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1953

quali non sono stati appaltati i lavori per la costruzione del secondo lotto I.N.A.-Casa nel comune di Capo d'Orlando (Messina), finanziati sul piano quadriennale del 1951 per l'importo di lire 8.800.000; e per sapere se risponde al vero che sussistano difficoltà (e di quale natura) per la costruzione nell'area a suo tempo approvata dalla apposita Commissione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2942)

« MARTINO GAETANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere:

1°) se sia vero che i dirigenti della Cassa abbiano allontanato dagli uffici della Cassa capaci funzionari, restituendoli alle Amministrazioni di provenienza;

2°) se sia vero che, contrariamente a quanto stabilito dall'articolo 22 della legge 10 agosto 1950, n. 646, il personale della Cassa non sia, in maggioranza, costituito da elementi comandati dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti pubblici;

3°) se sia vero che per completare i quadri della Cassa si intenda servirsi di elementi assunti a contratto e non di funzionari delle Amministrazioni dello Stato;

4°) se sia vero che il presidente della Cassa per il Mezzogiorno abbia rassegnato le dimissioni a protestare contro l'operato di alcuni consiglieri dell'Ente. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2943)

« DE FELICE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere quale specifica disposizione di legge, attualmente in vigore, legittima le punizioni a carico degli statali scioperanti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2944)

« CASTELLARIN ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se non intenda concedere per il periodo invernale un sussidio straordinario ai partecipanti dei comuni di Stienta, Gaiba, Ficarolo, Bagnolo Po, dato che, a causa della tempesta abbattutasi nel mese di giugno 1953, che ha distrutto tutti i raccolti, le popolazioni dei comuni suindicati si trovano in condizioni veramente pietose. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2945)

« CAVAZZINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione e l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere se siano a conoscenza della polemica in corso tra il settimanale *Oggi* e l'*Informazione Parlamentare* in merito ad un articolo pubblicato sul primo dal professor Margaria, direttore dell'Istituto di fisiologia dell'Università di Milano, inteso a propagandare l'aggiunta di additivi chimici, senza neanche dichiararne l'inclusione, nei prodotti alimentari; e conseguentemente quali provvedimenti si siano presi o si intendono prendere nei confronti di un professore ordinario di università, il quale enuncia teorie che se applicate darebbero luogo ad atti sanzionati dalla legge. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2946)

« D'AMBROSIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere se non stia per disporre la visita per nuovi accertamenti sanitari dell'ex militare Malinconico Nicola di Antonio, classe 1920, mutilato di guerra, che, fin dal 21 luglio 1951, ha inoltrato istanza per accertamenti di aggravamento della sua mutilazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2947)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga che esista incompatibilità nella funzione di membro del Consiglio di amministrazione dell'ospedale civile di Brescia con quella di medico dirigente di una casa di cura privata esistente nella stessa città; e per conoscere, nel caso esista incompatibilità, come l'interrogante ritiene, quali provvedimenti intenda prendere. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2948)

« NICOLETTO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere con urgenza per il sollecito ed equo risarcimento ai 65 piccoli proprietari di Montichiari (Brescia), espropriati per la costruzione di piste di cemento per aerei a reazione.

« Gli interroganti fanno presenti le difficili condizioni di questi piccoli proprietari espropriati fin dal 1950, tra i quali alcuni invalidi di guerra, oggi senza terra, senza lavoro e senza indennizzo. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(2949)

« NOCE TERESA, NICOLETTO ».

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1953

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se non crede opportuno riconoscere a tutti gli effetti il servizio prestato da volontari presso reparti alleati durante la guerra di liberazione. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2950)

« SANSONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga opportuno intervenire perché vengano rimossi gli ostacoli che impediscono la costruzione in Ronciglione (Viterbo) delle case per 1 senza tetto in base ai 20 milioni stanziati in data 7 dicembre 1950. L'interrogante fa presente l'urgenza dei lavori stante anche il grave disagio della locale cittadinanza. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2951)

« IOZZELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se non intenda intervenire per rimuovere, dato il disagio della cittadinanza, gli ostacoli che ostano alla istituzione degli uffici del registro e delle imposte in Orte (Viterbo). *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2952)

« IOZZELLI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere i motivi per cui sono stati sospesi i lavori per la costruzione del sanatorio antitubercolare in Agrigento (contrada Villasetta), e quali provvedimenti intenda adottare al fine di disporre i relativi finanziamenti per il completamento di detta opera previsti in lire 280 milioni circa.

« Ciò non solo al fine di rendere produttive le somme finora spese, ammontanti a lire 90 milioni circa, ma soprattutto per venire incontro alle imprescindibili necessità igieniche dell'area provinciale di Agrigento, bisognosa di nuove possibilità di assistenza per gli ammalati di tubercolosi che necessitano del ricovero in sanatorio, e per far sì che gli ammalati stessi non vengano destinati a luoghi di cura molto distanti dalle loro famiglie. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(2953)

« DI LEO, GIGLIA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se è a sua conoscenza che alla tessitura Corti di Barzanò le maestranze compiono otto ore e un quarto di lavoro giornaliero mentre sono loro retribuite solo otto.

Fatto che dura da ben tre anni per tutta la maestranza composta di oltre 300 operaie.

« Per conoscere se intende dare disposizioni all'Ispettorato del lavoro perché provveda al recupero del salario non pagato e dei relativi contributi. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(2954)

« INVERNIZZI, PIGNI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se non intendano porre nelle clausole contrattuali, con le quali vengono finanziati e appaltati determinati tipi di lavoro che a ciò si prestino, il divieto di eseguire detti lavori con mezzi meccanici e l'obbligo che tali lavori siano eseguiti a mezzo di manovali.

« Infatti tanti lavori, specie di sterco, che utilizzano contributi dello Stato o che vengono appaltati dallo Stato e che hanno lo scopo di alleviare la disoccupazione vengono dati in appalto a grandi società, le quali li eseguono con potentissimi mezzi meccanici e con l'impiego talvolta insignificante di mano d'opera, frustrando così il fine di sollevare la disoccupazione che lo Stato si propone. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2955)

« GATTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa per conoscere i criteri per il calcolo dei 60 punti a disposizione della commissione per il concorso a 57 posti di commissario di leva, bandito nel 1952, e la loro ripartizione; se sono salvi i principi per i quali il concorso venne bandito — scelta, cioè, dei migliori elementi che diano sicuro affidamento, per il loro passato e per il complesso dei titoli acquisiti in lunghi anni di carriera, di poter assolvere la carica di commissario di leva — o se non si sia dato maggior rilievo a titoli specifici, a danno dell'effettiva totale valutazione del merito di ciascun concorrente. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2956)

« BADINI CONFALONIERI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere per quali motivi il diretto intervento del ministro degli interni e delle forze di polizia per garantire la libertà di lavoro, in occasione degli scioperi dell'11 e del 15 dicembre 1953, non è stato esteso con uguale prontezza ed energia per garantire ai lavoratori, contro le gravi azioni intimidatorie esercitate dai Ministeri, dal patronato e dalla

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1953

polizia, il libero esercizio del diritto di sciopero, sancito dall'articolo 40 della Costituzione. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(2957)

« MONTELATICI, BARDINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici e l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere:

1°) se non si ritenga di dover sgravare il bilancio dell'Amministrazione comunale di Manfredonia (Foggia) del notevole ed insostenibile onere rappresentato dalle spese relative al trasporto dell'acqua potabile alla frazione Zapponeta, che da circa quattro anni viene effettuato a mezzo di carro botte, mediante l'assunzione di tali spese da parte dello Stato;

2°) quando e come la popolazione della frazione suddetta, attualmente costretta al prelevamento razionato dell'acqua potabile, potrà veder superato tale grave inconveniente. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2958)

« MAGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se sia vero che il ciclo operativo di guerra in Sicilia abbia avuto decorrenza dal 18 novembre 1942 per i militari dell'esercito, e dal 15 aprile 1943 per quelli della marina militare e, in caso affermativo, per sapere se non ritenga equo unificare per tutte le Forze armate operanti in Sicilia la data di inizio del ciclo operativo, al fine di evitare ingiuste sperequazioni nella concessione dei benefici di guerra. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2959)

« CUTTITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere se non ritenga di dovere aumentare, opportunamente, il personale in servizio presso l'Ispettorato delle pensioni dell'esercito, allo scopo di potere accelerare la istruttoria delle pratiche relative alla perequazione delle pensioni ordinarie non ancora tutte definite, dopo quasi due anni dacché sono stati concessi i miglioramenti di cui alla legge 8 aprile 1952, n. 212, e quella che riguarda le pensioni privilegiate ordinarie che procede con una eccessiva lentezza per la deficienza numerica del personale addetti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2960)

« CUTTITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se, per ovvie considerazioni di umanità e di giustizia, non ritenga opportuno prendere l'iniziativa di provvedimenti legislativi atti a consentire la estensione del trattamento economico previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, agli ufficiali ed ai sottufficiali cessati dal servizio permanente effettivo o dalla carriera continuativa per ferite od infermità dovute a causa di servizio non di guerra i quali, per altro, risultano essere in numero assai modesto ed appaiono, nella totalità, degni di questo beneficio per il loro passato militare ed i servizi resi in pace ed in guerra. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2961)

« CUTTITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, per conoscere, con particolare riferimento all'imminente passaggio in fase di esecuzione della legge « Provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria » ed alle odierne deficitarie condizioni degli uffici periferici, se non ravvisino opportuno di aumentare e migliorare i ruoli degli uffici del Genio civile e degli Ispettorati agrari e forestali nella regione calabrese, in modo che la legge anzidetta possa avere oculata e rapida applicazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2962)

« SENSI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri delle poste e telecomunicazioni e del tesoro, per conoscere i motivi che hanno determinato la riduzione dal 4,50 per cento al 3,75 per cento del tasso d'interesse annuale per i buoni postali, misura che colpisce i piccoli e medi risparmiatori.

« Gli interroganti chiedono altresì di sapere se per i buoni emessi prima del grave provvedimento continui ad essere corrisposto il vecchio interesse del 4,50 per cento. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(2963)

« CALANDRONE GIACOMO, DI MAURO, FALETRA, MARILLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere il motivo per il quale la commissione censuaria ha rigettato la domanda inoltrata dal comune di Fumone (Frosinone) tendente ad ottenere la inclusione nell'elenco dei territori montani.

« L'interrogante fa presente che detto comune, oltre a trovarsi a metri 785 sul mare,

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1953

è uno dei più poveri della provincia ed ha subito numerose devastazioni belliche. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2964)

« FANELLI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati in merito alla immissione nei ruoli transitori periferici del suo Ministero del personale già addetto ai servizi dei prodotti industriali degli Uffici provinciali industria e commercio ed appartenente ai gruppi C e subalterni, in considerazione della singolare situazione organica di questa benemerita categoria.

« Gli interroganti chiedono, inoltre, di sapere quando verrà disposta la immissione nei ruoli transitori degli impiegati appartenenti ai gruppi A e B della stessa categoria.

« A tal proposito, caldamente raccomandano la maggiore possibile urgenza nell'adozione dei menzionati ed invocati provvedimenti. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(2965) « DE FALCO, SPADAZZI, MUSCARIELLO,

FERRARI PIERINO LUIGI ».

« La sottoscritta chiede di interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga opportuno disporre che il treno n. 3682 proveniente da Livorno in arrivo a Campiglia alle ore 6,15 del mattino, dove ha coincidenza con l'elettromotrice n. 865 Campiglia-Piombino, anticipi la partenza dalla suddetta stazione di Livorno.

« Ciò al fine di consentire che i 250 lavoratori che provengono da varie località della provincia per prestare la propria opera presso la società Ilva di Piombino arrivino in orario al lavoro, evitando in tal modo di incorrere nelle gravi multe e persino nelle sospensioni che la società stessa usa infliggere ai dipendenti che, a causa dei frequenti ritardi del treno in questione, non arrivano puntualmente al lavoro. (*La interrogante chiede la risposta scritta*).

(2966)

« GATTI CAPORASO ELENA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'interno e della pubblica istruzione, per sapere se siano a conoscenza che alcuni agenti della ditta Paravia — e potremmo fare anche i nomi — nelle provincie di Napoli e Caserta, visitano i giardini d'infanzia gestiti da suore, e minacciano di far revocare il sussidio concesso dal ministro della pubblica istruzione, qualora le direttrici di detti asili

non investissero i sussidi ottenuti in acquisti di giocattoli o altro materiale per i giardini di infanzia della ditta Paravia, e conseguentemente che cosa si intenda fare, una volta accertati i fatti descritti, per eliminare tale sconcio. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2967)

« D'AMBROSIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se vuole intervenire una buona volta per migliorare il servizio automobilistico Caivano-Cardito-Napoli.

« Allo scopo di migliorare il servizio di cui sopra, i comuni di Caivano e Cardito ebbero a chiedere e sollecitare più volte la urgente istituzione di un nuovo servizio sul percorso Caivano-Napoli lungo la nazionale Caserta-Napoli, in considerazione delle numerose lagnanze pervenute alle rispettive amministrazioni comunali, perché i cittadini di queste sono costretti oggi a viaggiare in maniera del tutto inumana per insufficienza di mezzi e per il limitatissimo numero di corse praticate dalle ditte interessate.

« Quasi sempre i viaggiatori sono costretti a non poter accedere sui mezzi per l'enorme affollamento, e spesso accadono incidenti e disgrazie mortali dovute soprattutto all'affluenza dei viaggiatori sui medesimi mezzi (va segnalato l'ultimo incidente mortale verificatosi in Napoli, piazza Principe Umberto, nel settembre 1953, in dipendenza dell'accennata affluenza di viaggiatori che si accingeva ad accedere su di un mezzo in partenza per cui un giovane, travolto e calpestato dalla folla, trovò la morte).

« Bisogna tener presente che da Caivano e da Cardito partono ogni giorno circa 2 mila persone per recarsi nel centro di Napoli per ragioni di lavoro, le quali viaggiano ancora in condizioni antigiuridiche ed incivili. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(2968) « D'AMBROSIO, COLASANTO, FERRARA DOMENICO, NAPOLITANO FRANCESCO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti urgenti egli intenda promuovere per fare rettificare le inesatte interpretazioni, dannose per gli aventi diritto, da parte degli uffici competenti dell'Istituto della previdenza sociale, fondo speciale trasporti:

1°) dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, per quanto riguar-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1953

da la maggiorazione del 5 o del 10 per cento in relazione a scatti biennali di stipendio o promozione di grado;

2°) dell'articolo 8 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, per quanto riguarda la determinazione delle indennità e competenze accessorie a carattere continuativo da tener presenti nel calcolo della misura delle pensioni.

« Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere quali misure verranno adottate, in ordine alle proposte avanzate dalla Lega pensionati ferroviari della Campania, per rendere più spedite le pratiche di liquidazione delle nuove pensioni e delle pensioni di reversibilità per le vedove. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*.

(2969)

« CAPRARA, MAGLIETTA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se sia a conoscenza della anormale situazione verificatasi per numerosi concorsi, ormai espletati, a cattedre di scuole secondarie, per cui — pur risultando un lungo elenco di abilitati, e con notevole punteggio — non vengono assegnati tutti i posti messi a concorso.

« Gli interroganti chiedono altresì se non sia d'accordo di predisporre un provvedimento legislativo atto, nel vantaggio della scuola, ad evitare l'inconveniente.

« Gli interroganti sono del parere che occorrerebbe modificare le norme legislative che regolano i concorsi a cattedre di scuole secondarie, nel senso di consentire la formazione della graduatoria comprendendosi tutti i promossi nelle prove di esame, e nominando, a cominciare dal primo, tanti inclusi nella graduatoria quanti sono i posti messi a concorso. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*.

(2970) « LOZZA, NATTA, SCIORILLI BORRELLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri della difesa e del tesoro, per sapere se sono a conoscenza che alcune pratiche di pensioni privilegiate per causa di servizio non sono espletate ancora a cinque anni dalla istanza. In particolare trattasi della pratica che interessa l'ex militare Nunziante Giuseppe di Pasquale, classe 1927, distretto militare di Benevento, ammattatosi nel 1948 mentre era in forza presso la 7ª compagnia scuola autieri in Roma. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(2971)

« LOZZA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri della difesa e dell'agricoltura e foreste, per conoscere se non ritengano oppor-

tuno e necessario, vista la grave situazione determinatasi nel mercato del bestiame e per aiutare a superare od almeno non aggravare le crisi, il primo ad attuare ed il secondo ad appoggiare la sospensione completa della somministrazione della carne congelata di provenienza estera alle Forze armate, conservando la carne già acquistata per un periodo futuro più favorevole alla zootecnia italiana.

« Gli interroganti chiedono, inoltre, se non si ritiene opportuno invece riprendere o incrementare la fornitura di carne fresca acquistata sul mercato nazionale, studiando però l'eliminazione della clausola unilaterale del capitolato militare in base alla quale il privato fornitore è impegnato per sei mesi, mentre l'Amministrazione può rescindere l'impegno in qualsiasi momento con un preavviso di soli quindici giorni e senza alcun indennizzo; anche le clausole riguardanti l'impegno che le distribuzioni da parte del fornitore debbano essere « cinque di carne di bue con facoltà di effettuare non più di due distribuzioni di carne di vacca », bisogna rivederle in relazione al mutato indirizzo nazionale dell'allevamento in conseguenza della meccanizzazione della agricoltura che fa diminuire l'allevamento del bue, e di superare le vecchie concezioni sulle qualità della carne. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*.

(2972) « DE MARZI FERNANDO, TRUZZI, GATTO, GRAZIOSI, MONTE, FRANZO, MARENGHI, BURATO, BOLLA, FINA, ZANNONI, GOZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti ha adottato o intende adottare a favore dei coltivatori diretti dei comuni di Civitavecchia ed Allumiere dove, a seguito di un violento nubifragio scateratosi nella zona nella notte del 7 dicembre 1953, sono stati provocati danni alle colture e alle aziende nella loro struttura tecnico-economica, asscitranti ad oltre 200 milioni. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(2973)

« BONOMI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga opportuno revocare la disposizione che tende ad escludere, a partire dal prossimo anno scolastico, i periti industriali dall'insegnamento del disegno tecnico nelle prime due classi delle scuole di avviamento professionale industriale. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*.

(2974) « NATTA, SCIORILLI BORRELLI, LOZZA ».

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1953

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i suoi propositi in merito alla necessaria disciplina dello stato giuridico, e conseguentemente del trattamento economico, del personale addetto al servizio contributi unificati in agricoltura. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2975)

« MAROTTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga d'intervenire per la valorizzazione dei monumenti e dei ruderi dell'antica città di Venosa (Potenza), finanziando i necessari restauri e adoperandosi perché, sia pure mediante dei cantieri di lavoro, si possa procedere a degli scavi archeologici, che certamente daranno interessanti risultati. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2976)

« MAROTTA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se intendono accogliere le richieste avanzate dagli operai licenziati in seguito alla chiusura della miniera di Ovaro (Udine) di proprietà dell'A. Ca. I. dirette ad ottenere una indennità extra contrattuale quale compenso ai numerosi sacrifici e rinunce di ordine contrattuale consentiti in questi ultimi anni dalle maestranze allo scopo di assicurare la continuità di lavoro e, in caso affermativo, se non ritengano opportuno di provvedere alla corresponsione delle somme dovute prima o durante le prossime festività in modo da permettere alle famiglie interessate di affrontare i rigori dell'inverno con un minimo di possibilità. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(2977)

« BELTRAME, MARANGONE VITTORIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se ritenga ancora valida la legge contro l'urbanesimo n. 1092, del 6 luglio 1939, e se gli consti che essa venga applicata dai grandi comuni a difesa dei quali era stata fatta. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2978)

« VERONESI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se sia informato del gravissimo disagio cui sono esposti i vecchi lavoratori

pensionati della previdenza sociale di Scicli (Ragusa) a causa della insufficienza dei locali e del personale della ricevitoria postale di detto comune. La lamentata situazione determina che il pagamento delle modestissime pensioni viene mensilmente ultimato in quindici, venti giorni invece che in quattro, cinque come sarebbe normale. I pensionati sono inoltre costretti a fare lunghe file all'aperto anche nei mesi invernali con grave danno per la loro malcerta salute.

« Per conoscere quindi se il ministro non intenda intervenire:

1°) perché il personale di detta ricevitoria sia aumentato;

2°) perché si accetti l'offerta di locali più idonei che il comune di Scicli ha già fatto ai fini del pagamento delle pensioni;

3°) perché sia almeno garantito che i pensionati di Scicli possano riscuotere tutti la tredicesima mensilità prima di capodanno. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2979)

« FAILLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non creda opportuno di concedere agli insegnanti elementari che sono pensionati prima del 1941, gli stessi benefici di otto scotrini ferroviari concessi ai pensionati dopo il 1941.

« Si tratta di insegnanti ultraottantenni — di numero esiguo — che non viaggiano se non per rivedere i loro figli lontani e coabitare con loro nella stagione favorevole. Si potrebbe limitare la concessione almeno ai benemeriti che ottennero la medaglia d'argento o la medaglia d'oro per il loro lodevolissimo servizio. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2980)

« BASILE GUIDO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se non ritiene indispensabile e urgente disporre l'aggancio di un'altra automotrice, in partenza da Caltanissetta, a quella proveniente da Ragusa e diretta a Palermo in transito a Caltanissetta alle ore 14,50. Ciò al fine di soddisfare le giuste esigenze dei viaggiatori di Caltanissetta costretti, in atto, ad una indecorosa ressa non per trovare un posto ma addirittura per poter entrare nell'automotrice. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(2981)

« DI MAURO, FALETRA ».

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1953

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se non ritenga opportuno accogliere la proposta ripetutamente avanzata dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Caltanissetta di istituire, nelle ferrovie dello Stato, il servizio diretto Caltanissetta-Roma e viceversa, eliminando così il vivo malcontento dei viaggiatori interessati. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*.

(2982)

« DI MAURO, FALETRA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se ritenga opportuno provvedere affinché sia usato il sistema meccanografico nel pagamento delle pensioni per tutti i pensionati della previdenza sociale come viene praticato per i pensionati statali, onde evitare il formarsi di code interminabili di pensionati che per lunghe ore sono costretti a restare, esposti al freddo ed alle intemperie, davanti agli uffici postali a cui i predetti sono tenuti a recarsi per riscuotere la loro misera pensione. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*.

(2983) « CREMASCHI, MAGLIETTA, BORELLINI  
GINA, GELMINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se ancora sussista il divieto a pubblici comizi esclusivamente per oratori e parlamentari del M.S.I. disposto, a suo tempo, dall'onorevole Scelba.

« In caso affermativo, se non ritenga che tale divieto contrasti, oltre che con i principi sanciti dalla Costituzione, anche con l'indirizzo politico dell'attuale Governo che si è dichiarato per la tutela della parità giuridica, morale e politica di tutti i cittadini. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(2984)

« SPONZIELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga opportuno disporre a che la scuola d'arte di secondo grado di Lecce venga classificata quale istituto d'arte, perché come tale funziona di fatto e da molto tempo.

« Tale classificazione, oltre che soddisfare le umane e legittime aspirazioni di dirigenti e insegnanti che in quella scuola hanno profuso e profondono le loro energie e capacità, coronerebbe i notevoli meriti di un centro culturale e artistico che in quella scuola d'arte

sintetizza le sue preclare virtù e premierebbe il notevole sviluppo da essa raggiunto specie negli ultimi anni. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(2985)

« SPONZIELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga giusto ed equo escludere dagli aumenti del 10 per cento nelle tariffe ferroviarie i trasporti dei vini, almeno sui percorsi eccedenti gli 800 chilometri, trattandosi di prodotti che rappresentano l'unica o la basilare ricchezza di alcune province, il cui già instabile equilibrio economico non consente di sopportare ulteriori gravami. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(2986)

« SPONZIELLO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro del tesoro, per conoscere in base a quali disposizioni la Direzione generale delle pensioni di guerra non provvede alla liquidazione delle pensioni nei riguardi di coloro che, in zona di operazione, hanno subito ferite, lesioni od infermità in epoca anteriore all'8 settembre 1943 e che successivamente hanno aderito — anche solo formalmente — alla Repubblica sociale italiana.

« Se tali disposizioni non esistono, l'interrogante chiede come mai il presidente del Comitato di liquidazioni pensioni di guerra restituisce anche quelle proposte inoltrate al Comitato stesso dalla Direzione generale pensioni di guerra, senza neppure valutarne — in sede collegiale — i servizi resi dagli aventi causa anteriormente alla data dell'armistizio.

« Tale illegale procedimento lede il morale e gli interessi preconstituiti di molti combattenti che, prima dell'armistizio, hanno fatto il loro dovere di soldati su qualsiasi fronte e si vedono ancora contestato il riconoscimento del loro sacrificio alla Patria.

« Tutto quanto precede è in contrasto con la necessità — più volte ripetuta — di porre tutti gli italiani in parità di doveri e di diritti ai fini della pacificazione. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(2987)

« ANFUSO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se non ritenga opportuno revocare, almeno per i casi più urgenti, la riserva disposta con telegramma n. 47080 relativa

alle domande di istituzione di servizi di portalettere rurali e rivedere la situazione in cui sono venuti a trovarsi, dal momento della intervenuta riforma delle ricevitorie delle poste e telegrafi, i titolari di agenzia con l'obbligo del servizio di recapito in accessorio.

« Privati dell'opera del supplente retribuito, anche per il servizio di recapito, con 7 ore giornaliere pari a lire 22.000 mensili, i titolari di agenzia sono costretti a far recapitare, sotto la propria responsabilità, le sempre più numerose corrispondenze su percorsi che superano talvolta i 30 chilometri giornalieri per un compenso che l'articolo 5 della legge n. 505, del 22 marzo 1948, limita, come massimo, a lire 4.400 mensili, somma del tutto esigua e che non trova confronto nella prestazione richiesta, ponendo i titolari stessi nella condizione di decurtare notevolmente il loro stipendio per far eseguire il servizio con quella regolarità e sicurezza che esso richiede. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(2988) « GOZZI, BURATO, PERDONÀ ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro del tesoro, per conoscere a quali criteri di politica finanziaria risponda la recente riduzione dei tassi passivi praticati al risparmio postale e quali ripercussioni si prevedono sull'andamento delle operazioni affidate alla Cassa depositi e prestiti.

(95) « DUGONI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se è al corrente delle particolari condizioni di disagio in cui si trovano decine di migliaia di lavoratori dello spettacolo (comici, orchestrali, ballerini) privi di ogni garanzia di legge nell'espletamento della propria attività artistica e soggetti alle esosità di improvvisati agenti teatrali; e per sapere se non ritenga che sia il caso di adottare dei provvedimenti per ovviare a una insostenibile situazione, che richiede un immediato ed efficace intervento da parte del Governo.

(96) « CAVALIERE ALBERTO, MAZZALI, BERTINELLI, TRABUCCHI, SCIORRILLI BORBELLI ».

« La Camera,

preso atto delle disposizioni impartite dal Governo per la costituzione del fondo di soccorso invernale;

considerato che è compito precipuo del Parlamento il controllo sull'impiego del pubblico denaro;

considerato che la prassi, seguita dai precedenti governi, di non comunicare al Parlamento né il bilancio preventivo né il rendiconto sull'entità delle somme raccolte e sulla loro distribuzione, deve essere decisamente respinta perché non divenga norma consuetudinaria contrastante con la corretta applicazione dei principi costituzionali e del sistema parlamentare;

chiede al Governo:

1°) la presentazione di un rendiconto sull'amministrazione del fondo di soccorso invernale, almeno limitatamente all'esercizio 1952-53;

2°) la presentazione, entro il più breve termine possibile, di un prospetto delle entrate previste per il corrente anno, con la particolareggiata indicazione del gettito previsto per le varie forme di contributi a cui è chiamata tutta la cittadinanza;

3°) l'impegno a presentare, non più tardi della fine del corrente esercizio finanziario, il rendiconto dell'amministrazione del fondo di soccorso invernale per l'esercizio 1953-54.

(7) « VIVIANI LUCIANA, IOTTI LEONILDE, CINCIARI RODANO MARIA LISA, BEI CIUFFOLI ADELE, LIZZADRI, MAGLIETTA, TURCHI, GATTI CAPORASO ELENA, CAPRARA, FERRI, RAVERA CAMILLA ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno o svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

Per la mozione, sarà fissato in seguito il giorno della discussione.

**La seduta termina alle 20,50.**

*Ordine del giorno per la seduta di domani.*

*Alle ore 10,30.*

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

NOCE TERESA ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 10 gennaio 1952, n. 9, alle zone delle provincie di Brescia e

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1953

Varese colpite da alluvioni nei mesi di giugno e luglio 1953. (58);

SECRETO, LOZZA e ANGELINO PAOLO: Revisione della carriera degli insegnanti elementari. (331).

2. — Votazione per la nomina di nove membri effettivi e di nove membri supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea Consultiva del Consiglio di Europa;

elezione di nove rappresentanti nell'Assemblea della Comunità Europea del carbone e dell'acciaio.

3. — *Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.*

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI  
Dott. GIOVANNI ROMANELLI

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI